

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
644/2014/R/EEL**

**COMPLETAMENTO DEL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA
DI RETI ELETTRICHE E REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI
SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE,
DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI
RETI ELETTRICHE PRIVATE (RIU E ALTRE RETI PRIVATE)**

ORIENTAMENTI FINALI

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

18 dicembre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione si pone l'obiettivo di esporre gli orientamenti dell'Autorità in merito al completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche, nonché in merito alla di regolazione transitoria (nelle more del completamento dell'attuale quadro normativo da parte del Governo e/o Parlamento) dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti private, intese come reti elettriche nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici e non già utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, con particolare riferimento a quelle reti elettriche private che rientrano fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi (Reti Interne di Utente-RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi-ASDC). In tale ambito si procede, inoltre, a dare attuazione, in relazione alle RIU e alle altre reti private, a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14.

Al fine di meglio precisare l'oggetto del presente documento si ritiene opportuno evidenziare che dato l'insieme dei sistemi elettrici generalmente intesi (sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno uno o più impianti di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche), esso è suddivisibile in due sottoinsiemi: i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo e le Reti Elettriche.

Il sottoinsieme dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è a sua volta suddivisibile in:

- *Cooperative storiche e Consorzi storici regolati con la deliberazione 42/2012/R/eel e il relativo Allegato A recante il Testo Integrato delle Cooperative (TICOOP);*
- *Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo regolati con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A recante il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).*

Il sottoinsieme delle Reti Elettriche è, invece, l'oggetto del presente documento per la consultazione.

Il presente documento per la consultazione fa seguito a:

- *il DCO 33/11, finalizzato a dare attuazione alla legge 99/09 e al decreto ministeriale 10 dicembre 2010. Secondo tali normative, le RIU (censite e ben individuate) sono reti senza obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti privati che non svolgono attività di distribuzione, mentre le altre reti private non sono definite. La regolazione prospettata nel DCO 33/11 ha già trovato applicazione nell'ambito del Polo industriale di Terni (si vedano le deliberazioni VIS 82/11 e 434/2013/R/eel);*
- *il documento per la consultazione 183/2013/R/eel, finalizzato a rivedere i precedenti orientamenti per tenere conto degli esiti del contenzioso promosso da Enel Distribuzione presso il TAR Lazio sul decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 con il quale sono stati introdotti nell'ordinamento nazionale i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), pur in assenza di definizioni o specifiche più precise;*

- *la Segnalazione 348/2014/I/eel con la quale, tra l'altro, l'Autorità ha evidenziato al Governo e al Parlamento la necessità di completare il quadro normativo in materia di reti elettriche private chiarendo la natura di tali reti e precisando se tali reti debbano essere annoverate, o meno, fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.*

Il presente documento è organizzato in tre parti:

- *una Parte Prima che riporta il quadro definitivo alla base della regolazione transitoria prospettata nella seconda parte, nonché le ipotesi sottostanti;*
- *una Parte Seconda che riporta gli orientamenti finali per una regolazione transitoria, a decorrere dal 2016, in materia di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nell'ambito delle reti elettriche private annoverabili fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi, nelle more di un intervento del Governo o del Parlamento volto a superare le criticità normative evidenziate nella Segnalazione 348/2014/I/eel;*
- *una Parte Terza che riporta una ipotesi di regolazione per l'esazione a conguaglio degli oneri generali relativi agli anni 2009-2015, nelle more dell'applicazione della disciplina di cui alla Parte Seconda.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **9 febbraio 2015**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

INTRODUZIONE	6
PARTE PRIMA	13
IL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI ELETTRICHE	13
I.1 Le ipotesi alla base della regolazione transitoria in materia di Reti Elettriche Private	14
I.2 Il quadro definitorio transitorio in materia di Reti Elettriche.....	17
<i>I.2.1 Le Reti Pubbliche.....</i>	<i>19</i>
<i>I.2.2 I Sistemi di Distribuzione Chiusi</i>	<i>20</i>
PARTE SECONDA	23
REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI	23
II.1 I vincoli normativi in materia di SDC, RIU e altre reti private	23
II.2 L'obbligo di libero accesso al sistema elettrico	27
II.3 L'obbligo di messa a disposizione di una rete elettrica privata per l'erogazione del pubblico servizio	28
II.4 Utenti del SDC, utenti della rete pubblica e altre definizioni.....	31
II.5 Definizione dell'estensione territoriale degli SDC private e criteri per l'individuazione degli utenti connettabili ad un SDC	33
II.6 Criteri per l'iscrizione al registro delle RIU o degli ASDC e modalità di aggiornamento dei predetti registri	34
II.7 Il gestore della rete elettrica privata	36
II.8 La regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di utenze della rete pubblica connesse sulla rete elettrica privata di un SDC.....	36
II.9 La regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso di utenze di un SDC	37
<i>II.9.1 Anagrafiche dei punti di prelievo e di immissione che fisicamente insistono sulla rete elettrica privata di un SDC.....</i>	<i>38</i>

II.9.2	<i>Accesso al servizio di connessione.....</i>	39
II.9.3	<i>Misura dell'energia elettrica</i>	40
II.9.4	<i>Servizio di trasmissione e di distribuzione ed esazione degli oneri generali di sistema</i>	42
II.9.5	<i>Servizio di dispacciamento</i>	45
II.9.6	<i>La regolazione transitoria dei servizi di vendita, di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in una rete privata e la regolazione transitoria del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale</i>	46
II.10	La regolazione transitoria della qualità del servizio nel caso degli SDC.....	47
II.11	La regolazione dell'accesso ai servizi di ritiro dedicato, scambio sul posto e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente nel caso di utenze del SDC	47
II.12	Rapporti tra il gestore di una rete privata e il gestore della rete pubblica	48
II.13	Tempistiche di applicazione della regolazione di cui alla presente Parte Seconda	48
PARTE TERZA.....		49
REGOLAZIONE FINALIZZATA ALL'ESAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA RELATIVI AGLI ANNI 2009-2015 NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI.....		49
III.1	Regolazione degli oneri generali di sistema per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015	49
III.1.1	<i>SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica</i>	49
III.1.2	<i>SDC non annoverati nell'elenco delle RIU (ASDC).....</i>	50
III.1.3	<i>SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali</i>	50

INTRODUZIONE

Con l'avvio della liberalizzazione del mercato del settore elettrico in Italia, il decreto legislativo 79/99, tra l'altro, ha disposto che:

- l'attività di trasmissione sia riservata allo Stato ed attribuita in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (attualmente Terna S.p.A.);
- l'attività di distribuzione sia svolta in regime di concessione rilasciata, per ambito comunale e con scadenza al 31 dicembre 2030, dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico);
- gli oneri generali di sistema (poi definiti e puntualizzati con il decreto ministeriale 26 gennaio 2000) siano applicati come maggiorazioni delle tariffe di trasporto dell'energia elettrica e, pertanto, siano applicati all'energia elettrica prelevata da rete pubblica e non all'energia elettrica consumata (articolo 3, commi 10 e 11).

Il quadro normativo definito dal decreto legislativo 79/99 non dava tuttavia una risposta completa a due interrogativi tra loro strettamente connessi:

- 1) quali sistemi privati possono essere realizzati in un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale¹;
- 2) come devono essere allocati gli oneri generali di sistema in un contesto in cui non solo l'entità assoluta degli stessi è continuamente crescente ma che vede anche, in conseguenza dello sviluppo di iniziative private, un progressivo disallineamento tra l'energia elettrica prelevata da rete pubblica e l'energia elettrica consumata; allocazione degli oneri generali di sistema che diviene tanto più complessa nei limiti in cui debba tenere conto di obiettivi di politica energetica e dell'esigenza di non alterare ingiustificatamente la competizione sia tra impianti/tecnologie di generazione sia tra consumatori industriali operanti con diversi assetti produttivi.

Ne è conseguita, negli anni, l'introduzione di una lunga serie di disposizioni e definizioni finalizzata da un lato ad aumentare l'insieme dei sistemi privati realizzabili e dall'altro a definire quali esoneri tariffari siano ad essi applicabili. In particolare con il decreto legislativo 115/08 e la legge 99/09 sono state introdotte in normativa primaria le definizioni di sistemi efficienti di utenza (di seguito: SEU), reti interne di utenza (di seguito: RIU) e altre reti private², dando il compito all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) di definire le modalità per la regolazione dell'erogazione dei diversi servizi per gli utenti di tali sistemi privati. Successivamente,

¹ Già nel decreto legislativo 79/99 il legislatore aveva individuato alcune specifiche forme di autoapprovvigionamento compatibili con l'istituzione del regime concessorio per l'attività di trasmissione e per l'attività di distribuzione (si vedano ad esempio le definizioni di autoproduttore e di linea diretta).

² La legge 99/09 riporta una definizione esplicita delle sole RIU, mentre in relazione alle altre reti private si limita a citarne l'esistenza senza darne una definizione esplicita.

con il decreto legislativo 93/11 è stato disposto che i sistemi di distribuzione chiusi (di seguito: SDC) sono le reti interne d'utenza nonché le altre reti elettriche private.

Al fine di adempiere a quanto previsto dal decreto legislativo 115/08, dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 l'Autorità ha pubblicato diversi documenti di consultazione e delibere³.

In particolare l'Autorità:

- con la deliberazione 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, e sue successive modifiche ed integrazioni ha pubblicato l'elenco delle reti private che nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 99/09⁴ possono essere classificate come RIU e ha previsto la possibilità di aggiornare il predetto elenco a seguito della valutazione positiva di eventuali future richieste di inserimento;
- con il documento per la consultazione 4 agosto 2011, DCO 33/11, in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 115/08⁵, dalla legge 99/09⁶ e dal decreto

³ In relazione alle modalità di applicazione degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata all'interno dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC), delle RIU e delle altre reti private il decreto legge 91/14, come convertito dalla legge 116/14 ha introdotto alcune modifiche che hanno effetti a decorrere dal 1 gennaio 2015. Si veda al riguardo l'articolo 24 del predetto decreto legge.

⁴ L'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ha definito le Reti Interne d'Utenza (RIU), come le reti elettriche "il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;
- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica."

⁵ In relazione ai Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), l'articolo 10 del decreto legislativo 115/08 prevede che "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale" e che "la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] siano applicati esclusivamente all'energia elettrica

ministeriale 10 dicembre 2010⁷, ha sottoposto ad una prima consultazione pubblica gli orientamenti relativi alla regolazione dei SEU, delle RIU e delle altre reti private;

- con il documento per la consultazione 2 maggio 2013, documento per la consultazione 183/2013/R/eel , tenuto conto degli esiti del DCO 33/11 e dei pronunciamenti della giustizia amministrativa⁸, ha sottoposto a consultazione pubblica gli orientamenti finali per il completamento del quadro definitorio in

prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]"

⁶ In relazione alle Reti Interne di Utenza (RIU), l'articolo 33 della legge 99/09 prevede che l'Autorità:

- individui le reti che rientrano in codesta fattispecie e le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
- definisca le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento e le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
- formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
- adegui le proprie determinazioni tariffarie per dare attuazione alle modalità di applicazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema previste dalla legge per le reti interne di utenza e per le altre reti private.

⁷ Il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede che:

- "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti"(articolo 7, comma 4);
- in relazione alle reti private, "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico" (articolo 4, comma 2);
- in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione" e che, a tal fine, l'Autorità definisce disposizioni volte a disciplinare "i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad una rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione" (articolo 5);

⁸ Sentenza n. 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio relativa alla richiesta di annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010.

- materia di Reti Elettriche Pubbliche⁹, SDC¹⁰ e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: SSPC)¹¹;
- con il documento per la consultazione 16 maggio 2013, 209/2013/R/eel, sulla base del quadro definitorio sottoposto a consultazione con il documento 183/2013/R/eel, ha consultato gli orientamenti finali relativi alla regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, con particolare attenzione ai SEU, rimandando, invece, ad un successivo documento la consultazione degli orientamenti finali relativi alla regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso dei SDC (RIU e Altre Reti Private);
 - con la deliberazione 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel ha dato seguito ai documenti per la consultazione 183/2013/R/eel e 209/2013/R/eel attraverso:
 - a) l'individuazione di tutte le tipologie di sistemi di autoapprovvigionamento appartenenti all'insieme dei SSPC e pertanto ammissibili e compatibili con un contesto in cui le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale;
 - b) la definizione della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC;
 - c) il rimando alla deliberazione 42/2012/R/eel e al relativo Allegato A recante il Testo Integrato delle Cooperative (TICOOP) nel caso di Cooperative storiche e Consorzi storici;
 - con la Segnalazione 348/2014/I/eel ha evidenziato al Governo e al Parlamento che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 in materia di RIU e altre reti private, si rende necessario completare il quadro normativo chiarendo la natura delle reti private al fine di comprendere se esse debbano essere annoverate fra i Sistemi di Distribuzione

⁹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, dell'allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel, le reti elettriche pubbliche sono le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste.

¹⁰ I sistemi di distribuzione chiusi sono definiti dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE. Il decreto legislativo 93/11 ha disposto che i sistemi di distribuzione chiusi (SDC) sono le reti interne d'utenza nonché le altre reti elettriche private.

¹¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, dell'allegato A alla deliberazione 578/2013/R/eel, i sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) sono l'insieme dei sistemi elettrici, connessi direttamente o indirettamente alla rete pubblica, all'interno dei quali il trasporto di energia elettrica per la consegna alle unità di consumo che li costituiscono non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico. Di fatto rientrano in tale insieme tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti ad una configurazione semplificata in cui ci sia un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale tra loro direttamente connessi all'interno di un'area privata.

Chiusi di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE o considerate come sistemi nei quali il trasporto di energia elettrica ricade nell'ambito dell'attività privata di produzione e consumo in sito.

Il completamento del quadro normativo e la definizione della natura delle RIU e delle altre reti private ha notevoli implicazioni sulla regolazione delle predette reti sia in relazione alla possibilità di poter connettere nuovi soggetti a tali reti, sia in relazione alla possibilità di poterne realizzare di nuove, come meglio esplicitato nella Segnalazione 348/2014/I/eel a cui si rimanda.

Nelle more del completamento del quadro regolatorio, tuttavia, non appare ulteriormente rinviabile la definizione di una regolazione che:

- permetta agli utenti delle reti private di poter liberamente accedere alle reti pubbliche gestite in concessione e, conseguentemente, al mercato elettrico, al fine di poter scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica indipendentemente dalle scelte del gestore della rete privata;
- assicuri equità di trattamento per tutti gli utenti presenti nelle diverse reti private esistenti (RIU e non RIU), disciplinando in maniera chiara i diritti e gli obblighi degli utenti delle reti private e dei loro gestori nei confronti del sistema elettrico;
- individui secondo quali criteri e modalità tali realtà esistenti possano evolvere e modificarsi;
- consenta l'effettiva erogazione del servizio di dispacciamento all'interno delle reti private, come previsto dalla legge 99/09, con il conseguente ampliamento della quantità di energia elettrica soggetta al pagamento degli oneri di dispacciamento (*uplift*);
- consenta l'effettiva riscossione degli oneri generali di sistema all'interno delle reti private diverse dalle RIU, secondo modalità proceduralizzate, dando peraltro attuazione a quanto previsto in materia dalla legge 99/09 e dal decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14¹²;

¹² L'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14, in relazione alle RIU e alle altre reti private, prevede:

- al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo;
- al comma 2 che, per le RIU, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete;
- al comma 5 che, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, l'Autorità adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete;
- al comma 6 che, in via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità definisce, per le reti di cui al comma 2 per le quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto al medesimo comma 2. Il medesimo sistema è

- sia coerente con quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare con la direttiva europea 2009/72/CE in tema di Sistemi di Distribuzione Chiusi a cui il decreto legislativo 93/11 (di recepimento della citata direttiva) ha equiparato le predette reti private.

Pertanto l'Autorità, con il presente documento per la consultazione, si pone l'obiettivo di esporre gli orientamenti in merito al completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche, nonché una regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti private (intese come reti elettriche nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici e non già utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio), con particolare riferimento a quelle reti elettriche private che rientrano fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi (Reti Interne di Utenza-RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi-ASDC).

Il presente documento per la consultazione è organizzato in tre parti:

- una Parte Prima che riporta il quadro definitorio alla base della regolazione transitoria prospettata nella Parte Seconda, nonché le ipotesi sottostanti;
- una Parte Seconda che riporta gli orientamenti finali per una regolazione transitoria, a decorrere dal 2016, in materia di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso delle reti elettriche private annoverabili fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi, nelle more di un intervento del Governo o del Parlamento volto a superare le criticità normative evidenziate nella Segnalazione 348/2014/I/eel;
- una Parte Terza che riporta una ipotesi di regolazione per l'esazione a conguaglio degli oneri generali relativi agli anni 2009-2015, nelle more dell'applicazione della disciplina di cui alla Parte Seconda.

Ai fini del presente provvedimento si ricorda, inoltre, che:

- le considerazioni di seguito presentate non hanno alcuna valenza ai fini fiscali.
- ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge 481/95.

Si richiede pertanto di segnalare all'Autorità, entro la scadenza della consultazione, eventuali incompatibilità derivanti dagli orientamenti presentati nel presente documento.

Infine, è bene chiarire che l'Autorità è consapevole del fatto che alcuni degli orientamenti illustrati nella Parte seconda, se confermati in esito alla consultazione, potrebbero innovare il quadro normativo attualmente vigente sulla base del quale l'Autorità ha sino a oggi valutato le istanze di aggiornamento delle RIU, pervenute nelle more dell'adozione della nuova regolazione in tema di SDC. Ovviamente, l'Autorità

applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.

garantirà la coerenza delle decisioni assunte su tali istanze, con la regolazione che sarà definita in esito alla presente procedimento.

PARTE PRIMA

IL QUADRO DEFINITORIO IN MATERIA DI RETI ELETTRICHE

Nella presente Parte Prima si riportano le ipotesi alla base degli orientamenti in merito alla regolazione transitoria in materia di reti elettriche private e il conseguente quadro definitorio. Al fine di meglio precisare l'oggetto del presente documento si ritiene opportuno evidenziare che dato l'insieme dei sistemi elettrici generalmente intesi (sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno uno o più impianti di produzione e/o uno o più impianti di consumo connessi tra loro tramite linee elettriche), esso è suddivisibile in due sottoinsiemi: i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (sistemi elettrici semplici in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico) e le Reti Elettriche (sistemi elettrici complessi in cui il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione).

Il sottoinsieme dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo è a sua volta suddivisibile in:

- Cooperative storiche e Consorzi storici regolati con la deliberazione 42/2012/R/eel e il relativo Allegato A recante il Testo Integrato delle Cooperative (TICOOP)¹³;
- Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo regolati con la deliberazione 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A recante il Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC).

Il sottoinsieme delle Reti Elettriche è invece, l'oggetto del presente documento per la consultazione.

¹³ In relazione al TICOOP e alla regolazione delle linee elettriche delle società cooperative va precisato che le linee elettriche gestite dalle cooperative storiche concessionarie hanno una doppia valenza: esse sono a tutti gli effetti delle reti di distribuzione, ma in relazione ai soci diretti il trasporto di energia elettrica su tali linee elettriche per la fornitura dei predetti soci va a configurarsi come un'attività di autoproduzione. Viceversa l'insieme delle linee elettriche della singola cooperativa storica non concessionaria, gli impianti di produzione e di consumo della predetta cooperativa e dei relativi soci diretti, costituisce a tutti gli effetti un sistema semplice di produzione e consumo (SSPC). Il predetto SSPC è però gravato dall'obbligo di messa a disposizione, cioè il titolare delle linee elettriche che costituiscono il SSPC è obbligato a mettere a disposizione dell'impresa distributrice concessionaria sul territorio le proprie linee elettriche private affinché quest'ultima possa erogare il servizio pubblico di distribuzione.

I.1 Le ipotesi alla base della regolazione transitoria in materia di Reti Elettriche Private

La regolazione transitoria di cui al presente documento si basa su alcune assunzioni che potrebbero essere oggetto di revisione a seguito del completamento del quadro normativo primario. In particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- il quadro normativo esistente, come descritto nell'Appendice 1 al documento per la consultazione 183/2013/R/eel, cui si rimanda per maggiori approfondimenti;
- le criticità evidenziate nella Segnalazione 348/2014/I/eel;
- l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, che equipara l'attività di trasporto svolta nell'ambito dei SDC ad una normale attività di distribuzione;
- l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 di recepimento della predetta direttiva che colloca le RIU e le altre reti private tra gli SDC¹⁴.

In tale contesto, si ritiene possibile fondare la regolazione transitoria e il sottostante quadro definitorio sui seguenti criteri direttivi:

- a) con l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, il legislatore ha recepito nell'ordinamento nazionale la categoria dei Sistemi di Distribuzione Chiusi introdotta dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE¹⁵. La scelta della predetta modalità per attuare l'articolo 28 della direttiva conferma il potere di regolazione dell'Autorità in materia di RIU e altre reti private, intestatole dalla legge 99/09 entro i limiti ivi previsti, in particolare dall'articolo 30, comma 27 e dall'articolo 33, commi 1, 2, 5 e 6 (nonché previsti dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 attuativo della legge 99/09), nonché

¹⁴ L'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11 di recepimento della direttiva 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica prevede che *“Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99.”*.

¹⁵ In particolare, l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:

- al comma 1 che *“Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4 [cfr. comma 4], non rifornisce clienti civili, se:*
 - a) *per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure*
 - b) *il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.”*;
- al comma 4 che *“L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2 [cfr. comma 2].”*.

- nei limiti di cui all'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito con la legge 116/14;
- b) la regolazione transitoria delineata nel presente documento per la consultazione ed il quadro definitorio ad essa sottostante presuppone che siano chiariti anche l'impatto del richiamato articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, sulla disciplina in tema di RIU ed altre reti private previgenti;
 - c) in tale prospettiva, le RIU costituiscono un sottoinsieme della più generale definizione di SDC. Ciò in quanto dal confronto fra la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso della direttiva 2009/72/CE e la definizione di RIU di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, appare che quest'ultima, salvo quanto previsto dalla lettera c) di tale disposizione (che definisce la RIU come una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi), risulti compatibile con quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 28 della predetta direttiva, nonché dalle note interpretative della Commissione Europea¹⁶;
 - d) in assenza, nella normativa italiana, di una definizione esplicita di Altre Reti Private e alla luce dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, le Altre Reti Private devono essere definite come le reti, diverse dalle Reti Pubbliche e dalle RIU che rientrano nella definizione di Sistemi di Distribuzione Chiusi di cui alla direttiva 2009/72/CE;
 - e) essendo gli SDC dei veri e propri sistemi di distribuzione, essi sono sottoposti all'obbligo di garantire l'accesso ai terzi. Conseguentemente, i gestori delle RIU e delle altre reti private ricomprendibili fra gli SDC sono soggetti, da un lato, all'obbligo di connessione di terzi in relazione alle utenze connettabili realizzate all'interno del sito su cui insiste il SDC e, dall'altro, all'obbligo di libero accesso al sistema in relazione agli utenti connessi a tali reti (si veda il paragrafo II.2 per maggiori dettagli); mentre l'obbligo di libero accesso era già previsto dalla disciplina introdotta con la legge 99/09 (come chiarito dal decreto 10 dicembre 2010), l'obbligo di connessione di terzi è stato invece introdotto per effetto della

¹⁶ In tale contesto si evidenzia che anche le assunzioni fatte dall'Autorità con la deliberazione ARG/el 52/10 ai fini dell'individuazione delle RIU ed in particolare la scelta di non limitare la possibile classificazione in quanto RIU:

- alle sole reti che connettono unicamente unità di consumo di tipo industriale, in quanto tale limitazione escluderebbe dall'insieme delle predette reti ambiti industriali ove siano presenti unità di consumo non industriali ma comunque funzionali all'attività industriale stessa ovvero del tutto marginali rispetto all'attività medesima; e
 - alle sole reti che connettono unicamente unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, in quanto non risulta logicamente ed economicamente sostenibile che uno stesso sito sia servito da due reti parallele, di cui solamente una classificata in quanto "rete interna d'utenza",
- risulta perfettamente coerente con quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, della direttiva 2009/72/CE.

qualificazione delle RIU alla stregua di SDC compiuta con il decreto legislativo 93/11¹⁷;

f) poiché l'attività di distribuzione, ai sensi del decreto legislativo 79/99, può essere esercitata esclusivamente in regime di concessione, è necessario che l'attività svolta nell'ambito degli SDC sia resa coerente con il regime concessorio previsto dal citato decreto legislativo. Ciò comporta che:

- in primo luogo, l'attività di distribuzione svolta nell'ambito di un SDC debba essere limitata a un territorio potenzialmente anche inferiore all'ambito comunale, circoscritto, da un lato, al perimetro sul quale insiste la rete privata e, dall'altro lato, ad un determinato insieme di utenti connettabili (si veda per maggiori chiarimenti sul senso del termine "utenti connettabili" il paragrafo II.5) identificato non solo in base ad un criterio di localizzazione territoriale e geografica, ma anche in base alla tipologia di utenza e all'esistenza di legami di interdipendenza fra le predette utenze;
- in secondo luogo, l'esistenza di utenze presenti all'interno di un territorio su cui insiste un SDC ma non connettabili ad esso, rende necessaria la presenza del concessionario che assicuri a questi ultimi la connessione alla propria rete. Emerge, pertanto, un quadro in cui sui territori in cui insistono gli SDC si assiste ad una coesistenza fra la concessione di distribuzione rilasciata storicamente all'impresa distributrice e caratterizzata dall'obbligo di connettere tutti i terzi che lo richiedono e un'attività di distribuzione, autorizzata dalla legge, erogata dal gestore di un SDC caratterizzata dall'obbligo di connettere tutti i terzi connettabili che lo richiedono¹⁸;
- in terzo luogo, poiché, ai sensi del decreto legislativo 79/99, non ci può essere più di una concessione di distribuzione per ambito comunale, si ritiene opportuno che al gestore di un SDC sia riconosciuta una sub-concessione di distribuzione dal concessionario territorialmente competente. Ciò appare coerente con quanto previsto dai disciplinari di concessione presenti e con quanto proposto a suo tempo dall'Autorità con la deliberazione 37/01¹⁹;

¹⁷ In tale prospettiva, il requisito dell'assenza di un obbligo di connessione di terzi costituisce comunque un presupposto che deve essere soddisfatto, alla data di entrata in vigore della legge 99/09, affinché una soluzione impiantistica sia qualificabile alla stregua di RIU (ove siano ovviamente soddisfatti anche tutti gli altri requisiti previsti dall'articolo 33 della medesima legge).

¹⁸ In tale contesto pertanto gli utenti connettabili possono scegliere se richiedere direttamente la connessione alla Rete Pubblica rivolgendosi all'impresa distributrice propriamente detta o se richiedere la connessione al SDC rivolgendosi al suo gestore.

¹⁹ A tal fine, giova rilevare che l'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 1995 di approvazione della convenzione di distribuzione di Enel e l'articolo 12 della medesima convenzione, già contemplano lo strumento per inquadrare correttamente la fattispecie in esame. Si tratta della previsione che, previa autorizzazione dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA), oggi Ministero dello Sviluppo Economico, l'attività di distribuzione possa essere affidata dal concessionario ad un terzo in sub-concessione per esigenze di razionalizzazione o di migliore erogazione

- g) la legge 99/09 nel definire le RIU (articolo 33) e nel prevedere per tutte le reti private che siano salvaguardati i diritti acquisiti e il razionale utilizzo delle risorse esistenti (articolo 30, comma 27) si limita a prendere atto, sanare e regolare, razionalizzandola, una situazione di fatto preesistente²⁰. In tale ambito la successiva equiparazione di tali realtà agli SDC dovrebbe comportare in capo ai relativi gestori, esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09, quanto meno un diritto a ottenere il rilascio della sub-concessione di cui alla precedente lettera f). In tale contesto, quindi, il mancato completamento del quadro normativo ed in particolare la necessità che ci sia per i nuovi SDC il rilascio esplicito di una sub-concessione ne impedisce la realizzabilità (salvo il caso in cui il SDC sia realizzato previo accordo con l'impresa distributrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico).

I.2 Il quadro definitorio transitorio in materia di Reti Elettriche

Dalle ipotesi riportate nel precedente paragrafo I.1 emerge il seguente quadro definitorio transitorio in materia di Reti Elettriche.

Con il termine **Reti Elettriche** si intendono tutti quei sistemi elettrici a configurazione complessa che, per effetto dei rapporti intercorrenti fra i diversi utenti del sistema, non possono essere ricondotti ad uno schema semplificato in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale. Tali sistemi sono pertanto riconducibili ad uno schema in cui coesistono una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione.

Nell'ambito delle **Reti Elettriche** si possono distinguere due sottoinsiemi: le **Reti Pubbliche** e i **Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)**.

In particolare:

- le **Reti Pubbliche** propriamente dette sono le reti elettriche gestite da soggetti titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica. Tali

del servizio. Tale assetto, pertanto, consente la gestione di RIU e di Altre Reti Private, gestite da soggetti diversi dall'impresa distributrice territorialmente concessionaria, nei limiti e alla condizione che quest'ultima rilasci al gestore della RIU e di Altra Rete Privata una apposita sub-concessione (previa autorizzazione ministeriale).

²⁰ In realtà, mentre nel caso delle RIU la legge 99/09 introduce una definizione che permette di congelare tali realtà ad una certa data definendo pertanto un insieme chiuso di reti, in relazione alle altre reti private non è introdotta alcuna definizione esplicita, se non un rimando alla necessità di salvaguardare i diritti acquisiti e utilizzare in modo razionale le risorse esistenti.

gestori, essendo esercenti di un pubblico servizio, hanno l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. L'insieme delle Reti Pubbliche è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e le Reti di Distribuzione²¹;

- i **Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)** sono reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, al netto di particolari eccezioni espressamente previste dalla regolazione dell'Autorità, non forniscono clienti civili. Tali reti, nella titolarità di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici, sono sistemi elettrici caratterizzati dal fatto che per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le Reti Interne di Utenza (RIU) e gli Altri SDC (ASDC)²².

I gestori di tali sistemi:

- a. hanno l'obbligo di connessione di terzi nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell'ambito dei soggetti connettabili ad un determinato SDC (soggetti

²¹ Sostanzialmente il quadro definitorio relativo a tali reti e ai suoi sottoinsiemi è il medesimo quadro rappresentato nel documento per la consultazione 183/2013/R/eel, a cui si rimanda.

²² La Commissione europea con la nota interpretativa del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail* ha ulteriormente precisato il significato di SDC. In tale nota la Commissione evidenzia che i Sistemi di Distribuzione Chiusi sono in primo luogo sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato e ciò li distingue dalle più generali Reti Pubbliche. Ciò significa, inoltre, che il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenze localizzate all'esterno del sito, come sopra definito. In secondo luogo, i SDC potrebbero essere localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni come, a titolo di esempio, gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i centri commerciali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti industriali per via della natura specializzata del loro funzionamento. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi o, come previsto dal comma 4, i soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC), oltre che, eventualmente, produttori di energia elettrica. Inoltre, il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 28, comma 4, [cfr. "*per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati*"] è riferito a situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali. Ad esempio, ciò è comune in siti industriali in cui il calore prodotto da un sistema cogenerativo viene utilizzato, per i rispettivi processi produttivi, dai diversi soggetti ivi presenti; oppure tale requisito si presenta qualora i diversi soggetti presenti necessitano di operare con standard elettrici diversi da quelli comunemente applicati alle reti pubbliche (ad esempio la frequenza di rete).

localizzati nel sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC e che presentano caratteristiche tali da non far venir meno i presupposti fondativi del medesimo SDC, per maggiori dettagli si veda il paragrafo II.5);

- b. hanno l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alle loro reti il libero accesso al sistema elettrico: ciò impone al soggetto gestore di tali reti l'obbligo di garantire ai soggetti connessi alla propria rete la possibilità di accedere liberamente al sistema elettrico secondo le modalità definite dall'Autorità.

Inoltre per le ragioni espresse nel paragrafo I.1, in tali SDC possono essere attualmente ricompresi, nelle more del completamento del quadro normativo da parte del Governo e del Parlamento, esclusivamente le reti elettriche private esistenti che soddisfano i requisiti di cui alla definizione di SDC (nonché eventuali nuovi SDC realizzati previo accordo con l'impresa distributrice locale e successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico).

Può capitare che la rete elettrica di un SDC sia in parte utilizzata per l'erogazione del pubblico servizio (cioè limitatamente ad alcuni clienti). In tal caso, la rete elettrica privata si configura come rete pubblica nei confronti dei clienti finali per i quali tale rete viene utilizzata dai gestori concessionari per l'erogazione del pubblico servizio (*utenti della rete pubblica o utenti virtualmente connessi alla rete pubblica*) e come rete privata per tutti gli altri clienti (*utenti della rete privata o utenti del SDC*).

1.2.1 Le Reti Pubbliche

Nell'ambito delle **Reti Pubbliche** si distinguono:

- a) le ***Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione***, definite come l'insieme de:
 - la *Rete di Trasmissione Nazionale (RTN)* gestita da Terna ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 79/99 e definita dal decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dai successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione. Le reti che rientrano nella definizione di Rete di Trasmissione Nazionale ai sensi del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dei successivi decreti ministeriali di modifica ed integrazione possono essere di proprietà di Terna o di soggetti diversi da Terna stessa. In ogni caso tali reti, in base a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 79/99, si configurano a tutti gli effetti come rete pubblica, indifferentemente dalla loro proprietà;
 - i *Tratti delle Reti e delle Linee di proprietà di soggetti non concessionari* dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione che non rientrano nella RTN. In tale categoria, come più diffusamente evidenziato nel paragrafo II.3, rientrano le linee elettriche di privati utilizzate da Terna, i tratti delle reti elettriche di

proprietà del Gruppo FSI non rientranti nella RTN e utilizzati da Terna, nonché i tratti delle reti private utilizzati da Terna²³;

- b) le **Reti di Distribuzione**, definite come l'insieme delle reti elettriche gestite dalle imprese distributrici al fine dello svolgimento e dell'erogazione del pubblico servizio di distribuzione come disciplinato dall'articolo 9 del decreto ministeriale 79/99²⁴. A loro volta le Reti di Distribuzione sono composte da:
- le *Reti di proprietà delle imprese distributrici*, cioè le reti elettriche di proprietà dei gestori titolari di concessioni di distribuzione;
 - i *Tratti delle Reti e delle Linee di proprietà di soggetti non concessionari* dell'attività di trasmissione o di distribuzione utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del servizio di distribuzione, di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo II.3²³.

Tutte le Reti Pubbliche sono reti con obbligo di connessione di terzi, cioè sono reti elettriche gestite da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta.

1.2.2 I Sistemi di Distribuzione Chiusi

Nell'ambito dei **Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC)** si distinguono:

- le **Reti Interne d'Utenza (RIU)** definite come l'insieme delle Reti di cui alla tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- gli **Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC)** definiti come tutti gli SDC diversi dalle RIU. In particolare, nell'ambito della natura transitoria della presente regolazione e nelle more dell'auspicato completamento del quadro normativo da parte del Governo e del Parlamento, rientrano fra gli Altri SDC le sole reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 diverse dalle RIU e che soddisfano le condizioni previste dalla definizione di SDC (nonché eventuali SDC realizzati previo accordo con l'impresa distributtrice locale e la successiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico).

Essendo gli SDC particolari sistemi di distribuzione, ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore operante all'interno di un SDC può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia

²³ Come si vedrà meglio al paragrafo I.2.2, l'insieme generale delle reti elettriche private, cioè delle reti elettriche di proprietà di soggetti diversi dalle imprese distributrici e da Terna viene riclassificato distinguendo i tratti di tali reti e linee utilizzati per il pubblico servizio e quindi ricompresi nell'ambito delle reti pubbliche, dalle reti che, invece, rientrano nella definizione di SDC della direttiva europea 2009/72/CE.

²⁴ Si ritiene, al riguardo, di modificare in tal senso la definizione attualmente riportata nelle deliberazioni dell'Autorità, ed in particolare all'articolo 1, comma 1.1, del Testo Integrato Trasporto (ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, del TIT, attualmente le reti di distribuzione “sono le reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale”).

operabile (può accedere, ad esempio, qualora ne ricorrano i presupposti, al servizio di salvaguardia, al servizio di maggior tutela, al bonus sociale, al servizio di interrompibilità, ai benefici previsti dall'articolo 32 della legge 99/09 relativi all'interconnessione virtuale, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto, agli strumenti incentivanti vigenti, ecc.).

A tal fine, peraltro, rispetto a concrete situazioni impiantistiche esistenti (di cui le RIU costituiscono un caso esemplare), si deve ritenere che, in conseguenza del rinvio alla legge 99/09, operato dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, i gestori di tali configurazioni impiantistiche (RIU e altre reti private esistenti), qualora siano rispettati i requisiti previsti dalla definizione di SDC, come già evidenziato al paragrafo I.1, dovrebbero avere diritto a ottenere il rilascio di tale sub-concessione dai concessionari territorialmente competenti²⁵. L'attività di distribuzione nell'ambito di tali SDC deve essere svolta nei limiti di quanto specificato nella parte seconda del presente documento ed in particolare del paragrafo II.5, nonché di quanto indicato nel futuro disciplinare di sub-concessione. In tale contesto, più in dettaglio:

- a) i gestori delle RIU identificate nella Tabella A della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata, in quanto reti esistenti, hanno diritto al rilascio della sub-concessione poiché svolgono un'attività di distribuzione autorizzata dalla legge;
- b) i gestori delle reti private diverse dalle RIU che soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:
 - erano esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 e, a tale data, venivano utilizzate dal gestore non concessionario per trasportare l'energia elettrica da consegnare ad utenti terzi;
 - rientrano nella definizione di SDC prevista dall'articolo 28, comma 1, della direttiva 2009/72/CE,hanno diritto al rilascio della sub-concessione poiché svolgono un'attività di distribuzione autorizzata dalla legge;
- c) le uniche reti private realizzabili successivamente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, fermi restando i requisiti previsti dalla definizione di SDC, sono quelle realizzate con il benessere del soggetto concessionario del servizio di distribuzione che valuta se concedere o meno una sub-concessione e, quindi, successivamente richiede l'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico. Solo a seguito del rilascio della sub-concessione potrà essere realizzato il nuovo SDC;
- d) per tutte le reti private che non ricadono nelle casistiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), invece, trova applicazione l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99 e i decreti ministeriali di rilascio o di conferma delle concessioni

²⁵ Si ritiene opportuno, infatti, che venga in ogni caso rilasciata una sub-concessione, così da poter definire in maniera più dettagliata e puntuale i diritti e i doveri che il gestore del SDC ha nello svolgere la sua attività.

di distribuzione di energia elettrica alle imprese diverse da Enel Distribuzione (a tal fine si rimanda al punto 6) del paragrafo A1.2.2 dell'Appendice 1 al documento per la consultazione 183/2013/R/eel), anche qualora a tali reti siano a tutt'oggi connessi utenti terzi a cui la consegna dell'energia elettrica per i consumi finali (attività di distribuzione) non viene fatta dal soggetto concessionario, ma dal gestore non concessionario. Tali reti debbono pertanto essere prese in gestione dall'impresa distributrice competente sul territorio in applicazione del predetto articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99. In particolare si ritiene che:

- i tratti di tali reti funzionali alla fornitura di energia elettrica a soggetti terzi rispetto al proprietario della rete privata debbano essere utilizzati dall'impresa distributrice concessionaria in quel territorio al fine di erogare il servizio di distribuzione;
- per l'utilizzo di cui al precedente alinea la predetta impresa distributrice corrisponda al proprietario della rete privata un canone annuo ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99;
- in ogni caso le predette reti rimangano fisicamente delimitate alla struttura esistente alla data di stipula della convenzione di concessione dell'attività di distribuzione relativa a quel territorio.

Inoltre, in relazione ad eventuali nuove utenze connesse ad un SDC in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 99/09 e non rientranti tra le utenze connettabili, si ritiene che esse debbano ritornare ad essere utenze della rete pubblica.

- S1. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla necessità di definire una regolazione transitoria delle reti private nelle more del completamento del quadro normativo?*
- S2. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alla classificazione delle Reti Elettriche?*
- S3. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito alle ipotesi alla base della regolazione transitoria proposta?*
- S4. Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

PARTE SECONDA

**REGOLAZIONE TRANSITORIA DEI SERVIZI DI
CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE,
DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI DI
DISTRIBUZIONE CHIUSI**

Nella presente Parte Seconda si riportano gli orientamenti finali per la regolazione transitoria, a decorrere dal 2016, in materia di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso delle reti elettriche private annoverabili fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi, nelle more che il Governo e il Parlamento completino il quadro normativo, come meglio evidenziato nella Segnalazione 348/2014/I/eel. In particolare, la ricomprensione dell'attività di trasporto sulle reti private annoverabili fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi nell'alveo dell'attività di distribuzione rende opportuno:

- a) utilizzare un nuovo modello di regolazione, basato sull'applicazione, a tutte le reti elettriche private annoverabili fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi, di una regolazione concettualmente simile a quella attualmente utilizzata per le Reti Elettriche Pubbliche;
- b) superare quindi il modello regolatorio originariamente esposto nel DCO 33/11, poi utilizzato nella regolazione della RIU del Polo industriale di Terni con le deliberazioni VIS 82/11 e 434/2013/R/eel.

II.1 I vincoli normativi in materia di SDC, RIU e altre reti private

Ai fini della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso degli SDC (RIU e ASDC) occorre considerare quanto previsto in relazione alle RIU e alle altre reti private dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14, nonché quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE in relazione agli SDC. In particolare:

- l'articolo 33 della legge 99/09 prevede:
 - i. al comma 2 che *“Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle unità di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al*

- soggetto responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta”;*
- ii. *al comma 3 che, tra l'altro, l'Autorità “stabilisce le modalità con le quali è assicurato il diritto dei soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi; [...] fissa le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento; d) definisce le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività”;*
 - iii. *al comma 5 che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (15 agosto 2009, n.d.r.) i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali” (comma che va interpretato tenendo conto delle innovazioni normative apportate dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito con la legge 116/14);*
 - iv. *al comma 6 che “Limitatamente alle RIU [...], i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione”, (comma abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2015 dall'articolo 34 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14 e sostituito di fatto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 24 del medesimo decreto legge);*
- *l'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14 prevede:*
- i. *al comma 1 che “A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo”;*
 - ii. *al comma 2 che “Per le reti interne di utenza [...]i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete.”;*
 - iii. *al comma 5 che “Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 2 e 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata e non prelevata dalla rete.”;*

- iv. al comma 6 che *“In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema è applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote applicate siano inferiori al 10 per cento.”*;
- v. al comma 8 che *“I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia prelevata tramite il medesimo punto.”*;
- l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità *“individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti”*;
- l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE prevede:
 - i. al comma 2 che *“Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso:

 - a) dal requisito di cui all'articolo 25, paragrafo 5 [cfr. comma 5], di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;
 - b) dal requisito di cui all'articolo 32, paragrafo 1 [cfr. comma 1], di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate prima della loro entrata in vigore conformemente all'articolo 37.”*;
- ii. al comma 3 che *“Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2 [cfr. comma 2], le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 37, su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.”*

Le disposizioni comunitarie richiamate nei precedenti due alinea ai commi 2 e 3, sono finalizzate ad esonerare i gestori degli SDC dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema (si veda a tal fine anche il considerato n. 30 della direttiva 2009/72/CE). Tali disposizioni trovano già attuazione nell'ordinamento nazionale, in particolare nelle previsioni sopra richiamate, le quali attribuiscono all'Autorità il potere di attuare quanto disposto nella predetta normativa nazionale ed in particolare di regolare l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso delle RIU e delle altre reti private. Tuttavia, nell'esercizio di tale potere, l'Autorità deve attenersi agli indirizzi indicati nella richiamata normativa. In particolare dal combinato disposto dei predetti articoli consegue che:

- i corrispettivi di trasmissione e distribuzione, nel caso delle RIU e degli altri SDC, siano applicati all'energia prelevata dal punto di connessione con la Rete Pubblica (ciò induce a ritenere che per tali utenti, in relazione alle tariffe di trasmissione e distribuzione si applichi la deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della Direttiva 2009/72/CE);
- i corrispettivi di dispacciamento, nel caso delle RIU e degli altri SDC, siano applicati all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti e non all'energia prelevata complessivamente dalla Rete Pubblica (ciò induce a ritenere che per tali utenti, in relazione ai corrispettivi di dispacciamento non si applichi la deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della Direttiva 2009/72/CE);
- gli oneri generali di sistema siano applicati:
 - a) nel caso delle sole RIU all'energia prelevata dal punto di connessione con la Rete Pubblica, nonché a decorrere dal 1 gennaio 2015 e limitatamente alle parti variabili, anche all'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete (ciò induce a ritenere che per tali utenti, in relazione ai predetti oneri, si applichi la deroga prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della Direttiva 2009/72/CE);
 - b) nel caso degli SDC all'energia consumata dai singoli utenti di tali reti o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali e non all'energia prelevata complessivamente dalla Rete Pubblica (ciò induce a ritenere che per tali utenti e in relazione ai predetti oneri, non si applichi l'articolo 28, commi 2, lettera b) e 3, della Direttiva 2009/72/CE,);
- poiché gli SDC sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico, si ritiene di poter dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della Direttiva 2009/72/CE, esonerando i gestori dall'obbligo di ottenere la previa approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, ma prevedendo che l'utente, qualora non soddisfatto delle modalità e condizioni di erogazione del servizio stabilite dal gestore del SDC, abbia diritto di accedere direttamente alla rete pubblica;
- le responsabilità delle imprese distributrici e di Terna in relazione alla qualità del servizio elettrico e all'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione siano limitate al punto di connessione con la rete pubblica (ciò induce a ritenere che per gli utenti degli SDC la regolazione della qualità del servizio può anche non applicarsi o applicarsi in maniera diversa da quella prevista per le Reti Pubbliche).

In conclusione, in relazione agli SDC, i diversi servizi (trasporto, qualità, sicurezza di persone e cose, ecc.) erogati all'utente del SDC devono essere disciplinati e regolati in totale autonomia dal gestore del SDC, fermo restando il principio di non discriminazione, il rispetto dell'obbligo di connessione dei terzi nel caso di utenti connettabili, il rispetto dell'obbligo di libero accesso al sistema per i predetti utenti e fermi restando i principi e i criteri previsti dalla regolazione definita dall'Autorità per disciplinare le modalità di erogazione del servizio di misura all'interno degli SDC e del servizio di dispacciamento, nonché le modalità di applicazione ai singoli utenti degli SDC dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e dei corrispettivi a

copertura degli oneri generali di sistema applicati all'energia prelevata dalla Rete Pubblica, ovvero all'energia consumata dal singolo cliente del SDC.

Si evidenzia che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 33 della legge 99/09 e dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14, non vi sono elementi tali da giustificare un diverso trattamento tra le RIU e gli ASDC al fine della regolazione ed erogazione del servizio di dispacciamento e degli altri servizi di sistema, con l'unica eccezione delle modalità di applicazione delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema. Per l'applicazione degli oneri generali di sistema, viceversa, si rende necessario operare una netta distinzione tra le RIU e gli ASDC al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

II.2 L'obbligo di libero accesso al sistema elettrico

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, tutte le reti private sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico. Ciò significa che ogni cliente finale e ogni produttore connesso ad un SDC può accedere ad uno o più servizi resi disponibili dal sistema elettrico, qualora ricorrano le condizioni affinché il servizio sia operabile: può accedere al mercato libero, al servizio di salvaguardia, al servizio di maggior tutela, al bonus sociale²⁶, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto, agli strumenti incentivanti vigenti, nonché ai diritti previsti per gli utenti fisicamente connessi alla rete pubblica.

L'accesso al sistema elettrico per i soggetti connessi ad un SDC può essere inteso in due modi, ferma restando la scelta in capo ai soggetti medesimi:

- a) accesso al solo libero mercato (accesso cioè al mercato elettrico e alla possibilità di poter usufruire di un fornitore diverso dal fornitore storico operante nel SDC), pur rimanendo un utente del SDC (si veda al riguardo il paragrafo II.4);
- b) accesso al sistema elettrico in tutte le sue parti divenendo a tutti gli effetti un utente della rete pubblica (garanzia di usufruire del trattamento tariffario vigente sulle reti pubbliche, delle regole tecniche di connessione su di esse previste, nonché di tutti gli altri servizi su di esse previsti obbligatoriamente, come ad esempio gli standard di qualità previsti dalle delibere dell'Autorità, ivi incluso l'accesso al libero mercato).

A seconda dei casi, il predetto obbligo può essere garantito senza modificare la connessione, oppure mediante la realizzazione di una nuova connessione diretta alla Rete Pubblica, oppure mediante l'utilizzo da parte del gestore della rete pubblica

²⁶ Si ricorda, al riguardo, che la definizione di SDC, pur escludendo in generale i clienti civili, ammette la presenza di *“un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile”*.

concessionario in quel territorio della rete del SDC a cui l'utente è già connesso, sulla base di scelte operate dal gestore di rete concessionario.

S5. *Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'obbligo di libero accesso al sistema?*

S6. *Si ritiene opportuno tener conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

II.3 L'obbligo di messa a disposizione di una rete elettrica privata per l'erogazione del pubblico servizio

Dal combinato disposto dell'articolo 9, commi 1 e 6, del decreto legislativo 79/99, dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, emerge che l'impresa titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica può svolgere il pubblico servizio anche servendosi di reti o linee private. Quindi esistono reti e linee private che vengono utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio, come se fossero reti pubbliche, limitatamente ai tratti di rete utilizzati dalle imprese distributrici o da Terna per erogare il pubblico servizio.

L'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 attribuisce all'Autorità il compito di determinare i criteri e le condizioni in base ai quali le imprese distributrici o Terna possano disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema, individuando altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad una rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.

Al fine di dare concreta applicazione al generico obbligo di messa a disposizione delle proprie infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità (di seguito: obbligo di messa a disposizione), le reti private (incluse le RIU) possono essere distinte tra:

- a) **reti private con obbligo di messa a disposizione:** tali reti, individuate dall'Autorità secondo i criteri nel seguito indicati, possono essere utilizzate dal gestore di rete concessionario per l'erogazione del pubblico servizio senza possibilità di diniego da parte del gestore della rete privata. Ogni rapporto tra il gestore di rete concessionario e il gestore della rete privata deve essere regolato nell'ambito di una opportuna convenzione. Limitatamente agli utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica. I predetti utenti sono a tutti gli effetti utenti della rete pubblica e godono dei

medesimi diritti e obblighi a cui sono soggetti gli utenti connessi fisicamente alla rete pubblica;

- b) **reti private senza obbligo di messa a disposizione**: qualora il gestore di rete concessionario volesse avvalersi di queste reti per l'erogazione del pubblico servizio deve mettersi d'accordo con il gestore di tali reti che, non avendo alcun obbligo, può anche rifiutarsi di mettere a disposizione i propri asset. Limitatamente agli eventuali utenti per cui il gestore di rete concessionario usufruisce della rete privata, la medesima rete privata è come se fosse rete pubblica. I predetti utenti sono a tutti gli effetti utenti della rete pubblica e godono dei medesimi diritti e obblighi a cui sono soggetti gli utenti connessi fisicamente alla rete pubblica.

Si ritiene che debbano essere annoverate tra le **reti o linee private con obbligo di messa a disposizione**²⁷:

- a) le *Reti a tensione superiore a 120 kV* non rientranti nella rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 25 giugno 1999 e a tutt'oggi già utilizzate dalle imprese distributrici concessionarie per l'erogazione del servizio di distribuzione. Tali reti rientrano di diritto tra le reti con obbligo di messa a disposizione. La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributtrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99; pertanto sarà necessario definire, qualora ciò non sia già avvenuto, una convenzione con la quale il gestore concessionario acquisisce il diritto a gestire i predetti tratti di rete in cambio di un opportuno canone annuo;
- b) le *Reti di proprietà delle imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 79/99 e alle quali successivamente non è stata assegnata la relativa concessione di distribuzione* che sono già gestite dalle imprese distributrici al fine di erogare il servizio di distribuzione. Tali reti rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione. La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributtrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99; pertanto sarà necessario, qualora ciò non sia già avvenuto, definire una convenzione con la quale il gestore concessionario acquisisce il diritto a gestire i predetti tratti di rete in cambio di un opportuno canone annuo;
- c) le *Linee private già utilizzate da Terna o dalle imprese distributrici per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e distribuzione e non ricomprese nella RTN*. Tali linee rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione. La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di

²⁷ I tratti delle predette reti utilizzati dall'impresa distributtrice per l'erogazione del pubblico servizio rientrano nella categoria "*tratti delle Reti e delle Linee di proprietà di soggetti non concessionari*". Tale categoria è a tutti gli effetti parte della più generale categoria delle "*Reti di Distribuzione*", come peraltro evidenziato nella definizione di Reti di Distribuzione proposta nel presente documento.

tali linee e Terna o l'impresa distributrice avviene tramite una convenzione tra le parti (si ritiene che questa fattispecie ricomprenda quei tratti di linea di proprietà di soggetti privati che non rientrano nella categoria di rete come in precedenza definita, bensì nella categoria di SSPC);

- d) le *Reti della società RFI - Gruppo FSI (ex FF.SS.)* Tali reti rientrano di diritto nelle reti con obbligo di messa a disposizione. La definizione dei rapporti intercorrenti tra il proprietario di tali reti e l'impresa distributrice rientrano nella piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 79/99; pertanto sarà necessario definire una convenzione con la quale il gestore concessionario acquisisce il diritto a gestire i predetti tratti di rete in cambio di un opportuno canone annuo. A tal fine si evidenzia che esiste già una convenzione con Enel Distribuzione per il cospicuo di tali infrastrutture. Un discorso del tutto analogo vale anche in relazione all'erogazione del servizio di trasmissione, da parte di Terna, per il tramite di tali reti;
- e) le *Reti di proprietà di soggetti non concessionari e non rientranti nella categoria degli SDC (Reti private non SDC)*. Sono reti private esistenti, di proprietà di soggetti non concessionari, a cui sono connessi anche soggetti diversi dal proprietario delle predette reti che, non possedendo i requisiti per rientrare nella categoria dei SDC, sono trasferite nella gestione all'impresa distributrice territorialmente competente (per maggiori dettagli su tale fattispecie si veda la lettera d), del precedente paragrafo I.2.2).
- f) gli *SDC che insistono su territori non serviti da altre reti* (tra cui SDC in territori montuosi).

Si ritiene che debbano essere annoverate tra le ***reti o linee private senza obbligo di messa a disposizione*** tutti gli SDC o le linee private che non rientrano tra le reti o linee private con obbligo di messa a disposizione.

Ciascuna impresa distributrice dovrebbe segnalare all'Autorità l'elenco delle reti e linee private che insistono sul proprio territorio e che essa ritiene debbano essere assoggettate all'obbligo di messa a disposizione in quanto rientranti in una delle categorie di cui alle precedenti lettere da a) a f), specificando in maniera puntuale e dettagliata le ulteriori motivazioni alla base di tale richiesta. Tale attività affiancherà la più ampia e generale ricognizione delle altre reti private esistenti alla data di entrata in vigore della legge 99/09 avviata dall'Autorità con la deliberazione 165/2013/R/eel.

Sulla base dei risultati della ricognizione e delle richieste presentate dalle imprese distributrici e da Terna, nonché sulla base di eventuali approfondimenti effettuati presso i gestori delle reti private, l'Autorità individuerà le reti private per le quali sussiste l'obbligo di messa a disposizione.

Naturalmente resta ferma la necessità, da parte dell'Autorità, di disciplinare con un successivo provvedimento le condizioni tecniche ed economiche sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti e delle linee elettriche private per cui vige l'obbligo di messa a disposizione. Tali condizioni devono tener conto del principio

di salvaguardia degli investimenti effettuati dai soggetti privati, nonché degli assetti tecnico-commerciali esistenti all'interno delle reti per le quali vige l'obbligo di messa a disposizione.²⁸

- S7. *Quali altri criteri potrebbero essere adottati per individuare le reti per cui vige l'obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità? Perché?*
- S8. *Si ritiene opportuno tenere conto di altri aspetti non evidenziati nel presente paragrafo? Quali e perché?*

II.4 Utenti del SDC, utenti della rete pubblica e altre definizioni

Tenendo conto di quanto riportato nei paragrafi precedenti si ritiene anche opportuno, ai fini di una più semplice e chiara comprensione di quanto proposto nel presente provvedimento introdurre le seguenti definizioni:

- a) **connessione diretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete senza l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
- b) **connessione indiretta ad una rete:** una connessione realizzata in modo tale che gli impianti elettrici di un utente siano connessi ad una rete tramite l'interposizione di elementi (interruttori, tratti di linea anche non sezionabili, ecc.) di un soggetto diverso dal gestore della predetta rete e dall'utente;
- c) **gestore di rete:** è il soggetto responsabile della gestione di una rete elettrica;
- d) **gestore di rete pubblico o gestore concessionario:** è il gestore di una rete di distribuzione o di trasmissione. In quanto titolare di una concessione per l'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, è titolato ad erogare i predetti servizi pubblici.
- e) **gestore di rete privato:** è il gestore di un SDC;

²⁸ Esistono casi in cui l'utilizzo di una rete privata da parte dell'impresa distributrice concessionaria o di Terna per l'erogazione del pubblico servizio potrebbe comportare la necessità di investimenti importanti (potenziamenti, adeguamenti tecnici alla rete per garantire standard analoghi a quelli delle reti pubbliche, ecc.) che, in assenza di tale utilizzo, il gestore della rete privata non avrebbe fatto. È chiaro che, in presenza di un obbligo di messa a disposizione, debbano essere previsti meccanismi che tutelino l'equilibrio economico-finanziario del gestore della rete privata e che portino ad effettuare una valutazione costi benefici tra diverse soluzioni applicabili (a titolo di esempio: la previsione di adeguare la rete privata ricorrendo anche alla contribuzione del gestore concessionario per le opere funzionali alla sua attività, oppure la previsione di sviluppare la rete pubblica al fine di connettere l'utente direttamente ad essa, oppure la previsione di derogare ad alcuni standard relativi all'erogazione del pubblico servizio).

- f) **punto di connessione:** è il confine fisico, tra una rete elettrica e l'impianto dell'utente, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- g) **punto di interconnessione:** è il confine fisico, tra due reti elettriche, attraverso cui avviene lo scambio fisico dell'energia elettrica;
- h) **punto di interconnessione virtuale o punto indiretto di interconnessione:** è il punto di connessione sulla rete del SDC di un'utenza della rete pubblica;
- i) **utente del SDC:** è un utente responsabile della gestione di un'utenza del SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- j) **utente della rete pubblica:** è un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete pubblica in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- k) **utente della rete pubblica connesso su un SDC:** è un utente responsabile della gestione di un'utenza della rete pubblica connessa sulla rete privata di un SDC in qualità di produttore o di cliente finale a seconda della tipologia di utenza;
- l) **utenza del SDC:** è un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo, connessa al SDC, che accede al sistema elettrico tramite la rete del SDC, senza avvalersi delle prestazioni del gestore concessionario. Tali utenze quindi ed i loro responsabili (utenti) non hanno rapporti diretti con Terna e i gestori di rete concessionari, ma hanno soltanto rapporti col gestore di rete privato tramite cui hanno avuto accesso alla rete elettrica e al sistema elettrico;
- m) **utenza della rete pubblica:** è un'utenza, sia essa un impianto di produzione o di consumo connessa direttamente alla rete pubblica, che accede al sistema elettrico tramite la predetta rete avvalendosi, quindi, delle prestazioni del gestore concessionario.
- n) **utenza della rete pubblica connessa su un SDC:** è un'utenza della rete pubblica che però, per scelta del gestore di rete concessionario, non è stata direttamente connessa alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione, ma è stata ad esse indirettamente connessa utilizzando la rete privata di un SDC. I punti di connessione al SDC di tali utenze sono quindi da ritenersi come punti di interconnessione virtuale fra la rete privata del SDC e la rete pubblica (punti indiretti di interconnessione). A tali utenze, quindi, virtualmente connesse alla rete dell'impresa distributrice competente nel territorio o alla rete di trasmissione nazionale, si applica la medesima regolazione vigente per le utenze direttamente connesse alle reti pubbliche, con tutti i relativi diritti ed obblighi.

S9. *Quali criticità si rilevano in relazione all'introduzione delle predette definizioni?*

S10. *Si rilevano criticità o si ritiene necessario evidenziare ulteriori elementi in relazione alla distinzione fra utenti del SDC e utenti della rete pubblica connessi sulla rete privata di un SDC?*

II.5 Definizione dell'estensione territoriale degli SDC private e criteri per l'individuazione degli utenti connettabili ad un SDC

In relazione all'individuazione di criteri finalizzati a contenere l'estensione territoriale degli SDC, si ritiene opportuno prevedere che tali sistemi non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (cioè al 15 agosto 2009). In tale contesto, la presenza di opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.) potrà essere ritenuto elemento funzionale alla definizione del perimetro di sito. A tal fine, qualora non già disponibile, dovrà essere fornita all'Autorità, nell'ambito dell'attività di censimento e monitoraggio (si veda al riguardo il paragrafo II.6) opportuna documentazione atta ad individuare i limiti territoriali della rete del SDC alla data del 15 agosto 2009. In particolare, nel caso delle RIU, farà fede la documentazione inviata all'atto della richiesta di inserimento nell'elenco di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora non vi siano muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC si ritiene debba essere definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze ad essa già connesse. A tal fine si ritiene che:

- eventuali modifiche delle particelle catastali per effetto di frazionamenti o fusioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 99/09, non debbano essere ritenute valide ai fini della ricomprensione dei terreni nell'ambito del SDC;
- debbano essere ricomprese nel perimetro del SDC anche le particelle catastali su cui insistono unità di produzione o unità immobiliari con connessione alla rete privata disattivata, ma che in passato erano state parte integrante del SDC.

Eventuali utenze non rientranti nel perimetro del SDC non possono essere connesse ad esso, salvo il caso in cui tale utenza non sia considerata un'utenza della rete pubblica e quindi la richiesta venga formulata dal gestore di rete concessionario per il territorio su cui insistono le predette utenze.

Tutte le utenze che sorgono su particelle catastali rientranti all'interno del perimetro della rete privata del SDC, qualora non facciano venir meno i requisiti previsti dalla definizione di SDC e/o di RIU, si definiscono utenze connettabili alla rete privata.

In relazione alle RIU, per le quali la legislazione nazionale individua specifici esoneri tariffari, si ritiene inoltre opportuno prevedere (in coerenza con quanto già disposto in relazione ai SEESEU nella deliberazione 578/2013/R/eel) che eventuali interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione che siano risultate tra le utenze della RIU alla data del 15 agosto 2009 possano essere effettuati purchè siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a. le unità di produzione interessate dai predetti interventi siano, a seguito del completamento dei medesimi interventi, classificabili come unità di produzione

alimentate da fonti rinnovabili o da recuperi e cascami termici o in assetto cogenerativo ad alto rendimento²⁹ (questa condizione, oltre ad essere coerente con quanto già disposto in materia di SEESEU, appare opportuna per garantire che ai benefici delle RIU non si affianchino anche nuove realizzazioni poco virtuose);

- b. le unità di produzione interessate ai predetti interventi insistano su particelle catastali ricomprese nel perimetro della RIU;
- c. le unità di produzione interessate ai predetti interventi rispettino i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni.

Qualora a seguito dei predetti interventi non dovessero essere rispettate una o più delle suddette condizioni, all'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione che non rispettano le suddette condizioni e consumata all'interno della RIU, senza essere immessa nella rete pubblica, non saranno riconosciuti i benefici tariffari previsti per le RIU dall'articolo 33, comma 6 della legge 99/09 e dall'articolo 24 del decreto legge 91/14 come convertito con la legge 116/14.

Si evidenzia, inoltre, che il mancato rispetto del requisito di cui alla predetta lettera c. comporta la necessità, prima di procedere alla connessione della nuova unità di produzione alla RIU, di ottenere un assenso da parte del gestore di rete concessionario per il territorio su cui insiste l'unità di produzione. In ogni caso la predetta unità di produzione verrà considerata un'utenza della rete pubblica.

S11. Si ritiene opportuno confinare le RIU e gli altri SDC esistenti, secondo le modalità indicate, al fine di evitare che tali realtà diventino sempre più estese, sfruttando i benefici ad esse concesse dalla legge 99/09? Si ritiene di dover evidenziare altre o ulteriori condizioni? Perché?

S12. Quali ulteriori considerazioni possono essere presentate in merito all'individuazione di criteri per regolare lo sviluppo dei SDC?

II.6 Criteri per l'iscrizione al registro delle RIU o degli ASDC e modalità di aggiornamento dei predetti registri

In relazione alle RIU, la legge 99/09 dispone che l'Autorità ne effettui il censimento e monitori il rispetto delle condizioni necessarie affinché una rete privata possa continuare ad essere classificata nel novero delle RIU.

Con la deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, l'Autorità ha individuato l'elenco delle RIU, introducendo alcune condizioni inerenti l'assetto

²⁹ Si ritiene che l'assetto cogenerativo ad alto rendimento debba essere verificato secondo le medesime modalità già vigenti nel caso dei SEESEU (si rimanda, al riguardo, alla deliberazione 578/2013/R/eel).

societario dei soggetti connessi alla RIU ritenute necessarie al fine dell'inserimento della stessa nel predetto elenco, prevedendo inoltre la valutazione di eventuali future richieste di inserimento e l'eventuale trasmissione dell'elenco al Ministero dello Sviluppo Economico qualora aggiornato.

Al fine di definire in modo certo l'ambito di applicazione della regolazione inerente le RIU, riducendo l'incertezza relativa alla base imponibile energetica a cui assoggettare le tariffe di trasmissione e distribuzione, oltre agli oneri generali di sistema, dovuta a successivi inserimenti di impianti aventi caratteristiche di RIU nel novero delle medesime, l'Autorità intende introdurre un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di valutazione della propria rete al fine di essere considerata RIU.

Tale intendimento non pregiudica il diritto maturato dai soggetti in ordine a quanto disposto dalla legge 99/09, essendo tale tipologia di reti caratterizzata da condizioni presenti alla data di entrata in vigore della medesima legge: reti private che successivamente a quella data avessero maturato le medesime condizioni non potrebbero comunque essere considerate RIU.

Il predetto limite temporale potrebbe essere posto pari al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui vengano apportate modifiche (che naturalmente devono essere compatibili con quanto esposto nel presente documento) è necessario darne comunicazione all'Autorità affinché sia possibile aggiornare il registro (qualora necessario), secondo modalità analoghe a quelle previste dalla deliberazione ARG/elt 175/09, prodromica alla deliberazione ARG/elt 52/10. Tale comunicazione si ritiene debba essere comprensiva di una dichiarazione che attesti il persistere delle condizioni che consentono il mantenimento della qualifica di RIU.

Per quanto riguarda gli ASDC, si ritiene che siano le imprese distributrici, in relazione al proprio ambito territoriale, a dover definire il relativo elenco e a mantenerlo aggiornato, dandone comunicazione annuale all'Autorità e a Terna.

S13. Si ritiene che le modalità di censimento e di aggiornamento dei registri relativi ai diversi SDC siano state correttamente individuate? In caso contrario, perché?

S14. Si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi necessari ai fini di un corretto censimento degli SDC e di un corretto aggiornamento dei relativi registri?

S15. Si ritiene opportuno inserire un termine temporale oltre il quale non sia più possibile richiedere l'iscrizione al registro delle RIU?

II.7 Il gestore della rete elettrica privata

Il gestore del SDC è il titolare della rete privata che collega le diverse utenze del SDC o un suo mandatario ed agisce come unico gestore della medesima rete; egli è inoltre titolare dei punti di connessione fisici del SDC alla rete di trasmissione nazionale o alle reti di proprietà delle imprese distributrici (punti di interconnessione). Tale soggetto può essere diverso dai clienti finali e dai produttori connessi alla rete privata e non è titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica. Resta in capo al soggetto responsabile del SDC il compito di assicurare la sicurezza di persone e cose, in relazione all'attività svolta, nonché di siglare con l'impresa distributtrice competente e, ove necessario, con Terna le convenzioni di cui al paragrafo II.5.

Il gestore del SDC può svolgere anche la funzione di grossista per l'acquisto e la vendita di energia elettrica alle utenze del SDC. Al riguardo si evidenzia che, qualora il gestore del SDC effettui anche l'attività di vendita, sarebbe soggetto alle regole di separazione funzionale cui sono soggetti, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 93/11, i gestori di sistemi di distribuzione elettrici con meno di 100.000 utenti connessi (cfr. documento per la consultazione 346/2014/R/COM, paragrafo 10)

S16. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative al gestore del SDC? Se sì, quali?

II.8 La regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di utenze della rete pubblica connesse sulla rete elettrica privata di un SDC

Le utenze della rete pubblica connesse fisicamente alla rete privata del SDC sono in tutto e per tutto da equiparare alle utenze connesse fisicamente alla rete pubblica. Ad esse pertanto si applica, in tutte le sue parti, la regolazione vigente (il che non è oggetto di consultazione nel presente documento), come se la connessione fosse stata effettuata direttamente alla rete delle imprese distributrici o alla rete di trasmissione nazionale. I relativi utenti, quindi, non avranno alcun rapporto di natura commerciale o contrattuale con il gestore del SDC, ma si interfaceranno direttamente (o per il tramite di un soggetto mandatario) con le imprese distributrici e Terna per la regolazione tecnica ed economica dei diversi servizi. Saranno poi le imprese distributrici e Terna a regolare con il gestore del SDC, per il tramite della convenzione di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, gli aspetti economico-contrattuali inerenti l'utilizzo della rete privata del SDC per l'erogazione del pubblico servizio. Rientrano tra le utenze della rete pubblica connesse alla rete del SDC anche quelle utenze storicamente connesse alla rete del SDC che si sono avvalse del diritto di libero accesso al sistema elettrico richiedendo di usufruire non solo dell'accesso al mercato, ma anche della connessione alla rete pubblica.

I punti di connessione alla rete del SDC relativi ad utenze della rete pubblica sono punti di interconnessione virtuale (o punti indiretti di interconnessione) fra la rete pubblica e la rete privata del SDC.

II.9 La regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione e dispacciamento nel caso di utenze di un SDC

Come già anticipato nel paragrafo II:1, nell'attuale contesto normativo, il gestore di un SDC ha l'obbligo di connettere i terzi connettabili, ma è dispensato dall'applicare le tariffe definite dall'Autorità. Pertanto non è necessaria una regolazione tariffaria dei singoli servizi dal medesimo prestati, né l'introduzione di un meccanismo regolato che garantisca al predetto gestore un'equa remunerazione della propria attività. Il gestore di un SDC, quindi, da un lato procede ad una regolazione autonoma dei servizi offerti, fermi restando i vincoli imposti dall'Autorità con la regolazione proposta nel presente documento, ma dall'altro non è ammesso ad alcuno dei meccanismi di remunerazione o di riconoscimento dei costi cui sono ammessi le imprese distributrici e Terna. Fermo restando il predetto presupposto, si ritiene opportuno applicare una regolazione dei servizi in tali sistemi secondo regole il più prossime possibili a quelle utilizzate per le reti pubbliche. In particolare si ritiene opportuno:

- 1) trattare i punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche applicandone la relativa regolazione, seppur opportunamente modificata in considerazione del fatto che il gestore del SDC non è soggetto ai meccanismi di remunerazione dei costi cui sono soggette le imprese distributrici;
- 2) imporre al gestore del SDC responsabilità analoghe a quelle gravanti sui gestori concessionari in relazione al controllo e alla vigilanza sul rispetto, da parte degli utenti della propria rete, della regolazione stabilita dall'Autorità e ad essi applicabile;
- 3) definire le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione dei servizi limitatamente alle parti del servizio per cui è necessaria omogeneità di trattamento tra gli utenti della rete pubblica e della rete privata, lasciando il resto della regolazione tecnico-economica all'autonomia del gestore del SDC;
- 4) tendere ad equiparare il più possibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14, nonché di quanto previsto nel precedente punto 3), le immissioni e i prelievi degli utenti del SDC nei punti di connessione alla predetta rete alle immissioni e ai prelievi degli utenti della rete pubblica.

II.9.1 Anagrafiche dei punti di prelievo e di immissione che fisicamente insistono sulla rete elettrica privata di un SDC

II.9.1.A Punti di interconnessione e punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete privata del SDC

Ai punti di interconnessione tra rete pubblica e rete del SDC si applicano le stesse regole di gestione delle anagrafiche che Terna e le imprese distributrici applicano ai punti di interconnessione tra reti pubbliche.

Ai punti indiretti di interconnessione (relativi alle utenze della rete pubblica) si applicano le regole di gestione delle anagrafiche valide per i punti di prelievo e di immissione delle utenze della rete pubblica. Pertanto, in applicazione dell'articolo 14 del TIS e dell'articolo 5 del TICA, a tutti i punti di prelievo e di immissione relativi ad utenze della rete pubblica connesse alla rete di un SDC sarà associato dall'impresa distributtrice concessionaria sul territorio un codice identificativo (POD) e la relativa anagrafica. Il codice POD sarà generato dall'impresa distributtrice concessionaria sul territorio e avrà come codice distributore (si veda il paragrafo 6.4 del capitolo 6 del Codice di rete di Terna) il codice identificativo dell'impresa distributtrice concessionaria sul territorio.

II.9.1.B Punti di connessione relativi alle utenze del SDC

In relazione ai punti di connessione relativi alle utenze del SDC si ritiene, invece, che l'articolo 14 del TIS e l'articolo 5 del TICA debbano essere applicati dal gestore del SDC che è tenuto a svolgere, in relazione ai predetti punti e per le finalità di cui ai predetti articoli, i compiti e le funzioni usualmente spettanti e nella responsabilità dell'impresa distributtrice concessionaria. Pertanto, ciascun gestore di un SDC provvederà a rilasciare per ciascun punto di connessione delle utenze del SDC un codice identificativo (POD) e a gestirne la relativa anagrafica. I predetti codici POD saranno caratterizzati dalla presenza di un codice distributore che non è riferito all'impresa distributtrice territorialmente competente, ma che, invece, identifica il gestore del SDC sulla cui rete insiste il predetto punto di connessione. Per le suddette finalità, quindi, Terna provvederà ad associare a ciascun gestore di un SDC un nuovo codice distributore.

S17. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di interconnessione e dei punti indiretti di interconnessione? Se sì, quali?

S18. Si rilevano criticità in relazione all'individuazione di codici identificativi specifici per i punti di connessione relativi ad utenze del SDC? Se sì, quali?

S19. Si ritiene opportuno introdurre ulteriori precisazioni relative alla gestione dei codici identificativi dei punti di connessione delle utenze del SDC? Se sì, quali?

S20. Quali ulteriori informazioni si ritiene debbano essere aggiunte in relazione all'anagrafica dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione delle utenze del SDC?

II.9.2 Accesso al servizio di connessione

II.9.2.A Connessione tra rete pubblica e rete privata del SDC

Come già detto, i punti di connessione tra la rete pubblica e la rete privata del SDC sono considerati punti di interconnessione fra reti elettriche e trattati sul piano regolatorio alla stregua di punti di interconnessione fra reti pubbliche. Tuttavia, in deroga alla regolazione generale prevista dal TIC per la realizzazione di interconnessioni tra reti pubbliche, si ritiene che alle richieste di adeguamento della connessione in punti di interconnessione esistenti o alle richieste di realizzazione di nuovi punti di interconnessione, avanzate dal gestore di un SDC, si debbano applicare le condizioni tecniche ed economiche previste dal TICA per la connessione alla rete pubblica di impianti di produzione da fonti non rinnovabili (corrispettivi di connessione a copertura del 100% dei costi sostenuti). Si ritiene altresì necessario prevedere, anche per le richieste di connessione avanzate dai gestori degli SDC, l'applicazione degli articoli 16 e 30 del TICA (relativi alla realizzazione in proprio della connessione).

In relazione alla regolazione del servizio di connessione nei punti indiretti di interconnessione valgono invece le considerazioni fatte nel paragrafo II.8.

II.9.2.B Connessione di utenze del SDC

In relazione all'erogazione del servizio di connessione all'interno del SDC, fermo restando il fatto che il gestore di un SDC possa autonomamente connettere alla rete privata solo le utenze che rispettano i requisiti di cui al precedente paragrafo II.5 (cosiddette utenze connettabili), si ritiene che il gestore di un SDC possa erogare il predetto servizio senza dover sottostare alla regolazione economica dell'Autorità, secondo modalità, regole e corrispettivi autonomamente definiti. Resta ferma, però, la necessità da parte del gestore di un SDC e degli utenti del predetto sistema, di assicurarsi che:

- a) gli impianti di produzione di energia elettrica e di consumo connessi al SDC rispettino le regole tecniche di connessione valide per la rete pubblica ed in particolare le norme CEI 0-16, CEI 0-21 e il Codice di rete di Terna, nonché le delibere dell'Autorità atte a rendere conformi a tali norme gli impianti di consumo e di produzione già in esercizio alla data di entrata in vigore delle predette norme o dei relativi aggiornamenti;
- b) l'attivazione della connessione avvenga solo a seguito della verifica dell'avvenuta sottoscrizione da parte dell'utente dei contratti di trasporto e dispacciamento;
- c) nel caso di un impianto di produzione l'attivazione della connessione avvenga solo a seguito dell'avvenuto completamento sul sistema GAUDÌ dell'iter di connessione previsto dal TICA.

Per le suddette finalità il gestore di un SDC è gravato della medesima responsabilità di vigilanza e controllo di cui è gravato il gestore della rete pubblica. Il mancato rispetto delle predette disposizioni può comportare l'avvio di istruttorie e procedure

sanzionatorie da parte dell’Autorità nei confronti dei soggetti (gestore del SDC e/o utenti del SDC) che le hanno disattese.

In presenza quindi di una richiesta di connessione su un SDC presentata da un utente connettibile alla medesima rete, il gestore del SDC è obbligato a dar seguito alla richiesta e gestisce tale attività secondo principi e regole da esso stabiliti. Il gestore del SDC ha comunque l’obbligo di:

- assicurarsi che l’utente rispetti le Norme CEI e le delibere dell’Autorità che ne rendono obbligatoria l’applicazione sulla rete pubblica;
- ottemperare a tutti gli adempimenti del TICA a cui è soggetto il gestore della rete pubblica relativi all’avanzamento dell’iter di connessione sul sistema GAUDÌ.

Inoltre, nei casi in cui la connessione al SDC riguardi un impianto di produzione, il produttore mantiene gli obblighi di natura anagrafica e commerciale necessari a qualificare sul mercato l’impianto e le sue unità di produzione e a permettere l’attivazione stessa della connessione. Pertanto, ciascun produttore è tenuto ad effettuare la registrazione degli impianti di produzione e delle relative UP in GAUDÌ, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla regolazione vigente e ad inviare al gestore del SDC cui l’impianto è o sarà connesso l’avvenuta attestazione. In questo caso sarà il gestore del SDC ad interfacciarsi con Terna e con il sistema GAUDÌ al fine di ottemperare a tutte le prescrizioni del TICA e del Codice di rete finalizzate all’avanzamento dell’iter di connessione all’interno del sistema GAUDÌ.

S21. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni?

II.9.3 Misura dell’energia elettrica

II.9.3.A Misura dell’energia elettrica scambiata nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete privata del SDC

Ai fini della regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica nei punti di interconnessione fra rete pubblica e rete privata del SDC si applica quanto previsto dagli articoli 7 e 9 del TIME, nonché le disposizioni in materia previste dal Codice di rete di Terna.

La responsabilità dell’erogazione del servizio di misura sia in relazione alle attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura, sia in relazione alle attività di raccolta, e validazione e registrazione dei dati di misura è in capo al gestore della rete pubblica su cui insiste ciascun punto di interconnessione.

Per le suddette finalità si procede a programmare le apparecchiature di misura e a trattare i relativi dati di misura sulla base delle disposizioni normative vigenti per i punti di interconnessione tra reti pubbliche (TIS, Codice di rete, ecc.).

In relazione alla regolazione del servizio di misura dell’energia elettrica nei punti indiretti di interconnessione valgono le considerazioni fatte nel paragrafo II.8.

I responsabili delle attività di raccolta e di validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica relative ai punti di interconnessione della rete privata del SDC alla rete pubblica e ai punti indiretti di interconnessione mettono a disposizione del gestore del SDC e dei singoli utenti i dati di misura relativi ai predetti punti secondo modalità concordate tra le parti.

II.9.3.B Misura dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione relativi ad utenze del SDC

Ai fini dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione delle utenze del SDC, il servizio viene erogato secondo modalità tecniche, economiche e procedurali definite autonomamente dal gestore del SDC. Nel definire le predette modalità tecniche, economiche e procedurali il predetto gestore assicura il rispetto dei seguenti elementi della regolazione vigente:

- a) in ciascun punto di connessione di un'utenza del SDC devono essere installate apparecchiature di misura conformi alle disposizioni normative vigenti sulla rete pubblica per punti di connessione al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia;
- b) la programmazione delle predette apparecchiature di misura e il trattamento dei relativi dati di misura deve essere fatto sulla base delle disposizioni previste dal TIS, dal TIV e dal Codice di rete per i punti di connessione alla rete pubblica al medesimo livello di tensione e della medesima tipologia. I medesimi criteri si applicano qualora in relazione ai dati di immissione e prelievo relativi ad alcune utenze del SDC sia necessario procedere all'attività di profilazione;
- c) la responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione dei dati di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata tramite i punti di connessione di cui alla lettera a) è posta in capo al gestore del SDC che ottempera agli obblighi informativi e di trasmissione dei dati di misura previsti in capo al responsabile del predetto servizio dalla regolazione generale vigente;
- d) il gestore del SDC al fine di definire gli algoritmi di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza della rete privata, nonché gli allegati 5 al Codice di rete si coordina con Terna in tutti i casi in cui la rete privata sia connessa alla RTN o ad una rete in AT o sia dotata di unità di produzione abilitate;
- e) il responsabile del servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica è definito tramite accordi fra gli utenti del SDC e il gestore del SDC. A tal fine è responsabilità del gestore del SDC assicurarsi che l'installazione delle apparecchiature di misura sia fatta in conformità con la regolazione vigente e con quanto indicato nel presente documento (in particolare in relazione alla classe di precisione delle apparecchiature di misura, al loro corretto montaggio, alla loro manutenzione e al possesso dei requisiti previsti dal responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione dei dati di misura);
- f) il gestore del SDC è responsabile nei confronti del sistema del corretto rispetto delle presenti disposizioni. Il mancato rispetto delle predette disposizioni può

comportare l'avvio di istruttorie e procedure sanzionatorie da parte dell'Autorità nei confronti dei soggetti (gestore del SDC e/o utenti del SDC) che le hanno disattese.

II.9.3.C Misura dell'energia prodotta dalle utenze del SDC

Per l'attività di misura dell'energia elettrica prodotta dalle utenze del SDC valgono le medesime considerazioni espresse per l'attività di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione relativi ad utenze del SDC di cui al precedente paragrafo.

S22. Quali altre considerazioni si potrebbero presentare ai fini della regolazione dell'attività di misura? Perché?

II.9.4 Servizio di trasmissione e di distribuzione ed esazione degli oneri generali di sistema

II.9.4.A Regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione nei punti di interconnessione e nei punti indiretti di interconnessione tra rete pubblica e rete privata del SDC

Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione tra il gestore del SDC e il gestore della rete pubblica in relazione all'energia elettrica scambiata tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la rete pubblica e la rete privata del SDC, si applica quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 18 del TIT. Per le predette finalità, ai punti indiretti di interconnessione relativi ad impianti di produzione i cui prelievi dalla rete privata del SDC sono ad esclusivo utilizzo dei servizi ausiliari dell'impianto medesimo non si applica quanto previsto all'articolo 18 del TIT.

L'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 all'energia elettrica scambiata nei punti indiretti di interconnessione avviene con le seguenti convenzioni:

- a) le immissioni di energia elettrica dai suddetti punti nella rete privata sono trattate come prelievi del SDC dalla rete dell'impresa distributrice concessionaria competente sul territorio;
- b) i prelievi di energia elettrica nei suddetti punti dal SDC sono trattati come immissioni del SDC nella rete dell'impresa distributrice concessionaria competente sul territorio.

Ai fini della regolazione delle partite economiche relative ai servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti della rete pubblica connessi nei punti indiretti di interconnessione valgono invece le considerazioni fatte nel paragrafo II.8 e la regolazione degli utenti della rete pubblica prevista dal TIT.

S23. In relazione alla prestazioni fatturate tra gestori degli SDC e gestori concessionari si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?

II.9.4.B Regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per le utenze del SDC

Ai fini della regolazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione per gli utenti del SDC, il gestore del SDC può applicare condizioni tecnico-economiche autonome e diverse dalle tariffe fissate dall'Autorità. In tale ambito, il gestore del SDC può provvedere a recuperare anche i costi sostenuti in applicazione di quanto previsto nel paragrafo II.9.4.A, nonché gli investimenti e i costi sostenuti per la gestione e manutenzione della rete privata del SDC.

Si ritiene opportuno prevedere che i predetti corrispettivi siano fatturati dal gestore del SDC direttamente ai singoli utenti del SDC senza il tramite delle società di vendita, poiché i predetti corrispettivi sono autonomamente definiti da ciascun gestore di un SDC. Diversamente, la società di vendita potrebbe trovarsi a sostenere maggiori oneri per l'adeguamento dei propri sistemi di fatturazione, rendendo poco appetibili gli utenti di un SDC che, di conseguenza, avrebbero maggiori difficoltà ad accedere al libero mercato rispetto agli utenti della rete pubblica.

S24. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di erogazione del servizio di trasmissione e di distribuzione? Perché?

II.9.4.C Esazione degli oneri generali di sistema per le utenze del SDC

Ai fini dell'esazione degli oneri generali di sistema si ritiene opportuno porre in capo al gestore del SDC la responsabilità di versare a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa), secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite (anche analoghe a quelle attualmente previste per le imprese distributrici concessionarie), la quota di gettito derivante dall'applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti del SDC.

Al tempo stesso, il gestore del SDC applica i predetti oneri direttamente ai singoli clienti finali utenti della propria rete, secondo i principi definiti di seguito dall'Autorità in applicazione della legge 99/09 e del decreto legge 91/14 come convertito dalla legge 116/14.

Per le suddette finalità, Cassa acquisisce dal gestore di rete privato, dalle imprese distributrici interessate e da Terna le anagrafiche dei punti di interconnessione, dei punti indiretti di interconnessione e dei punti di connessione degli utenti di ciascun SDC, nonché i relativi dati di misura al fine del calcolo del gettito da fatturare a ciascun gestore di rete privato. Si ritiene che i gestori degli SDC possano applicare gli oneri generali di sistema direttamente agli utenti delle rispettive reti private, evitando il tramite delle società di vendita per i medesimi motivi riportati nel paragrafo II.9.4.B.

II.9.4.D Modalità di applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti di una RIU e quantificazione del gettito derivante

Nel caso delle RIU, il gettito derivante dall'applicazione delle componenti A e UC è calcolato come somma de:

- a1) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione con la rete pubblica, in relazione al

- livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- a2) le componenti A e UC espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
 - a3) le componenti A, UC e MCT espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di interconnessione al più alto livello di tensione;
 - a4) il 5% del valore delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema (A e MCT), espresse in centesimi di euro/kWh applicate, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 come convertito nella legge 116/14, all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica, imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU³⁰. Tali componenti tariffarie sono definite in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica imputabile al medesimo cliente finale afferente a ciascuno scaglione;
 - a5) eventuali componenti aggiuntive derivanti da maggiorazioni forfetarie relative a SEU o SEESEU presenti all'interno della RIU, calcolate secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.

Il predetto gettito è versato dal gestore della RIU a Cassa secondo le modalità di cui al paragrafo II.9.4.C e fatturato direttamente ai singoli clienti finali utenti della RIU per la quota parte a ciascuno di essi imputabile. A tal fine:

- 1) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a1) viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU; la ripartizione dell'ammontare complessivo avviene utilizzando come pesi i corrispettivi che

³⁰ L'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU è pari al prodotto fra:

- 1. la differenza fra:
 - a. l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla RIU tramite i punti di connessione (relativi ad utenze della rete pubblica o privata) che insistono sulla rete medesima e
 - b. l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica
- 2. e il rapporto fra:
 - a. il prelievo di energia elettrica della singola utenza della RIU e
 - b. la sommatoria dei prelievi di tutte le utenze della RIU.

- sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della propria utenza alla RIU;
- 2) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a2) viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della propria utenza alla RIU;
 - 3) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui alla precedente lettera a3) viene ripartito fra tutti i clienti finali utenti della RIU in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RIU misurati sul punto di connessione della propria utenza alla RIU;
 - 4) l'ammontare relativo alle componenti di cui alle precedenti lettere a4) e a5), per come sono determinati, sono già riferiti ad ogni singolo cliente.

II.9.4.E Modalità di applicazione delle componenti A e UC ai clienti finali utenti di un ASDC e quantificazione del gettito derivante

Nel caso dei clienti finali utenti di un ASDC, il gestore dell'ASDC applica direttamente a ciascun cliente finale i corrispettivi relativi alle componenti A, UC e MCT che, ai sensi del TIT, verrebbero applicati ad un utente della rete pubblica della medesima tipologia³¹. Il gettito così calcolato è poi versato dal gestore dell'ASDC a Cassa secondo tempistiche e modalità dalla medesima definite.

S25. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di esazione degli oneri generali di sistema? Perché?*

S26. *In relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'esazione delle componenti A, UC e MCT fatturate dai gestori degli SDC e versate a Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, si ritiene opportuno prevedere un sistema di garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'esazione delle predette componenti? Se sì, secondo quali forme e con quali requisiti?*

II.9.5 Servizio di dispacciamento

Ai fini dell'erogazione del servizio di dispacciamento agli utenti degli SDC, si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica. Pertanto la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento, nonché degli sbilanciamenti avviene in relazione all'energia elettrica immessa e prelevata attraverso il punto di connessione dell'utenza del SDC; analogamente, il programma di prelievo o di immissione è relativo alla stessa quantità di energia elettrica. Come previsto per gli utenti della rete pubblica, all'energia elettrica immessa e prelevata dagli utenti del SDC nei rispettivi punti di connessione si applicano i coefficienti di perdita convenzionali previsti dall'articolo 76, comma 76.1,

³¹ Per utenti della medesima tipologia si intendono gli utenti che rientrano nella stessa tipologia di utenza ai fini dell'applicazione dei corrispettivi tariffari (stessa potenza, stesso livello di tensione, stesso tipologia di contratto di trasporto).

lettere a) e b), del Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS) in relazione al livello di tensione del punto di connessione dell'utenza del SDC alla predetta rete privata.

S27. Si ritiene opportuna la configurazione dell'accesso al servizio di dispacciamento sopra riportata? Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre e perchè?

II.9.6 La regolazione transitoria dei servizi di vendita, di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in una rete privata e la regolazione transitoria del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale

Ciascun cliente finale utente del SDC può accedere al mercato libero o, se ne sussistono i requisiti, al servizio di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente per i clienti della rete pubblica. La società di vendita provvederà esclusivamente a fatturare gli importi relativi al servizio di vendita e di dispacciamento, mentre i corrispettivi relativi al servizio di misura e al servizio di trasporto dell'energia elettrica e gli oneri generali di sistema saranno fatturati al predetto cliente direttamente dal gestore del SDC secondo le modalità previste dai precedenti paragrafi.

In analogia a quanto sopra detto, in relazione all'erogazione del servizio di maggior tutela o di salvaguardia ad un cliente finale utente di un SDC, l'esercente provvederà a fatturare esclusivamente gli importi relativi ai servizi riconducibili all'attività di vendita e di dispacciamento. In particolare, nel caso della maggior tutela saranno fatturati al predetto utente esclusivamente: i corrispettivi energia (PE), dispacciamento (PD), commercializzazione vendita (PCV), le componenti di perequazione (PPE) e di dispacciamento (DISPbt).

All'interno degli SDC trova applicazione la regolazione vigente in materia di *switching*.

In caso di morosità, si ritiene opportuno che la società di vendita, in applicazione della regolazione vigente in materia, presenti al gestore del SDC l'eventuale richiesta di distacco. Il gestore del SDC provvederà ad operare il distacco nel rispetto della regolazione vigente in materia. Il medesimo gestore può operare il distacco in via autonoma nel caso di morosità del cliente medesimo in relazione ai corrispettivi da esso direttamente fatturati.

S28. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre? Perché?

II.10 La regolazione transitoria della qualità del servizio nel caso degli SDC

Ai fini della qualità del servizio elettrico e dell'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione, si ritiene che:

- a) gli utenti della rete pubblica abbiano i medesimi diritti degli utenti direttamente connessi alla rete pubblica sia in relazione alla continuità del servizio di distribuzione e qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura (TIQE), che alla regolazione della qualità della vendita (Allegato A alla deliberazione ARG/com 164/08 – TIQV). In un'apposita convenzione (citata al paragrafo II.12) sono regolati i rapporti fra il gestore della rete pubblica e il soggetto responsabile del SDC necessari a garantire l'applicabilità della regolazione;
- b) per gli utenti del SDC, le responsabilità dell'impresa distributrice competente e, per quanto applicabile, la compartecipazione delle responsabilità di Terna, in relazione alla qualità del servizio si limitino al punto di interconnessione tra la rete privata del SDC e la rete pubblica. In questo caso le disposizioni dell'Autorità relative alla qualità del servizio elettrico (nello specifico la regolazione della continuità del servizio e delle prestazioni di qualità commerciale relative ai servizi di distribuzione e misura) si applicano in relazione ai punti in cui il SDC è connessa alla rete pubblica, come peraltro previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 99/09. Si ritiene altresì che le predette responsabilità si applichino ad ogni utente con contratto di trasporto, nonché al soggetto responsabile del SDC.

Si ritiene altresì opportuno prevedere che la regolazione della qualità della vendita si applichi solo per le prestazioni richieste dagli utenti del SDC alla società di vendita che non richiedono interazioni con il gestore del SDC.

S29. Di quali altri elementi potrebbe essere necessario tenere conto in materia di qualità del servizio? Perché?

II.11 La regolazione dell'accesso ai servizi di ritiro dedicato, scambio sul posto e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente nel caso di utenze del SDC

Si ritiene che anche nel caso di utenti degli SDC sia possibile l'ammissione al ritiro dedicato, e alle incentivazioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità definite dalle specifiche discipline. Viceversa, al fine di accedere al servizio di scambio sul posto si ritiene opportuno che l'utente debba diventare un utente della rete pubblica.

Si ritiene opportuno precisare che, nell'ambito degli SDC, i limiti, in termini di potenza ai fini dell'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive o in termini di unicità dell'impianto fotovoltaico per ogni punto di connessione, definiti dalle normative vigenti, siano da intendersi riferiti ai punti di connessione delle singole utenze al SDC.

S30. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

II.12 Rapporti tra il gestore di una rete privata e il gestore della rete pubblica

In sintesi, sulla base di quanto sopra detto, vi sono due obblighi fondamentali in capo al gestore di una rete privata:

- a. obbligo di libero accesso al sistema;
- b. obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture appartenenti alla rete privata al gestore di rete concessionario.

Sulla base di quanto detto nella Parte II del presente documento, occorrono due tipi di convenzioni che regolino i rapporti tra il gestore di una rete privata e il gestore della rete pubblica:

- nel caso di cui alla lettera a), qualora uno o più utenti del SDC scelgano di diventare utenti della rete pubblica, occorre una convenzione – tipo che regoli l'erogazione del servizio di misura, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi);
- nel caso di cui alla lettera b) occorre una convenzione – tipo che regoli l'erogazione del servizio di connessione, di misura, di trasporto, oltre che eventuali servizi funzionali al dispacciamento (ivi incluso il distacco di clienti morosi).

Il contenuto delle predette convenzioni - tipo sarà oggetto di una successiva consultazione da parte dell'Autorità.

S31. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

II.13 Tempistiche di applicazione della regolazione di cui alla presente Parte Seconda

Si ritiene che i soggetti responsabili dell'applicazione della regolazione di cui al presente documento provvedano a porre in atto tutte le azioni finalizzate a rendere pienamente operativa tale regolazione a decorrere dal 1 gennaio 2016.

PARTE TERZA

REGOLAZIONE FINALIZZATA ALL'ESAZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA RELATIVI AGLI ANNI 2009-2015 NEL CASO DI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI

Nella presente Parte Terza si riportano gli orientamenti finali per una proposta di regolazione per l'esazione a conguaglio degli oneri generali relativi agli anni 2009-2015.

III.1 Regolazione degli oneri generali di sistema per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2015

Il presente paragrafo è finalizzato a definire le modalità secondo cui procedere ad applicare le disposizioni di cui alla legge 99/09 e al decreto legge 91/14 come convertito con la legge 116/14 in materia di oneri generali di sistema nel caso dei SDC nelle more dell'entrata in vigore della regolazione esposta nella Parte Seconda del presente documento. In particolare si possono distinguere tre differenti casistiche:

- 1) SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica;
- 2) SDC non annoverati nell'elenco delle RIU;
- 3) SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali.

III.1.1 *SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete pubblica*

Per tali SDC è necessario procedere per il solo anno 2015 a definire una regolazione finalizzata all'applicazione dell'articolo 24 del decreto legge 91/14. Al riguardo si ritiene opportuno che Cassa definisca le modalità (che saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità) secondo cui i gestori delle RIU già gestite come tali (applicando cioè gli oneri generali di sistema secondo quanto previsto dalla legge 99/09) provvedono a versare il 5% del valore delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema (A e MCT), espresse in centesimi di euro/kWh sia applicato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 come convertito nella legge 116/14, all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica, imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU. Tali componenti tariffarie sono definite in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano

valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica imputabile al medesimo cliente finale afferente a ciascuno scaglione.

Nel definire le modalità con cui effettuare tali conguagli, Cassa può prevedere pagamenti rateali.

III.1.2 SDC non annoverati nell'elenco delle RIU (ASDC)

In relazione agli ASDC è necessario procedere ad applicare quanto disposto dalla legge 99/09 in materia di oneri generali di sistema in relazione al periodo tra il 15 agosto 2009 e il 31 dicembre 2015. Al riguardo si ritiene opportuno che Cassa definisca le modalità (che saranno oggetto di verifica da parte dell'Autorità) secondo cui i gestori degli SDC e i relativi utenti provvedono a versare la differenza fra quanto avrebbero dovuto versare per effetto dell'applicazione di quanto indicato nel presente documento in relazione all'applicazione delle componenti A, UC e MCT e quanto già versato. Ciò si rende doveroso per dare attuazione a quanto disposto dalla legge 99/09.

Nel definire le modalità con cui effettuare tali conguagli, Cassa può prevedere pagamenti rateali.

III.1.3 SDC annoverati nell'elenco delle RIU per i quali storicamente gli oneri generali di sistema sono stati applicati all'energia elettrica consumata dai singoli clienti finali

Alcune RIU negli anni scorsi sono state gestite facendo in modo che il gestore di rete concessionario avesse piena visibilità dei singoli clienti finali presenti. Si sono pertanto verificate situazioni in cui a tali clienti finali, pur ricompresi in una RIU, sono stati applicati gli oneri generali di sistema nella loro interezza.

Pertanto, in tali casi, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, si ritiene opportuno che, per tutto il periodo pregresso e non già rientrante nell'ambito di applicazione del presente documento (cioè fino al 31 dicembre 2015):

- a1) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- a2) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A e UC, espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata con riferimento al punto di prelievo

dalla rete pubblica, come definita dal TIT, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;

- a3) le componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione, ivi incluse le componenti A, UC e MCT, espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica prelevata tramite il punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto;
- a4) il 5% del valore delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema (A e MCT), espresse in centesimi di euro/kWh sia applicato, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto legge 91/14 come convertito nella legge 116/14, all'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica, imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU³². Tali componenti tariffarie sono definite in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di connessione di ciascun cliente finale alla RIU. Nel caso in cui gli oneri generali di sistema abbiano valori differenziati per scaglioni di consumo, per ciascun cliente finale della RIU si considera un valore unitario pari alla media dei valori unitari relativi ai singoli scaglioni ponderata sulla quantità di energia elettrica imputabile al medesimo cliente finale afferente a ciascuno scaglione;
- a5) siano applicate eventuali componenti aggiuntive derivanti da maggiorazioni forfetarie relative a SEU o SEESEU presenti all'interno della RIU, calcolate secondo le modalità di cui alla deliberazione 609/2014/R/eel.

Al fine di applicare i predetti corrispettivi si ritiene opportuno che siano sottoscritti tanti contratti di trasporto in prelievo quante sono le utenze connesse alla RIU. L'impresa distributrice provvede a regolare nell'ambito di tali contratti e con ciascun cliente finale, per il tramite della corrispondente società di vendita, tutte le componenti tariffarie

³² L'energia elettrica consumata ma non prelevata da rete pubblica imputabile a ciascun cliente finale utente della RIU è pari al prodotto fra:

- 1. la differenza fra:
 - a. l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete privata tramite i punti di connessione (relativi ad utenze della rete pubblica o privata) che insistono sulla rete medesima e
 - b. l'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione tra la RIU e la rete pubblica
- 2. e il rapporto fra:
 - a. il prelievo di energia elettrica della singola utenza della RIU e
 - b. la sommatoria dei prelievi di tutte le utenze della RIU.

relative all'erogazione del servizio di trasporto, ivi incluse le componenti A, UC e MCT³³. A tal fine:

- 1) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al precedente punto a1) viene ripartito fra tutti i clienti finali presenti nella RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU); la ripartizione dell'ammontare complessivo avviene utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione tra ciascuno dei predetti clienti e la RIU;
- 2) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al precedente punto a2) viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale alla potenza impegnata dal cliente finale sul punto di connessione interno alla RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU);
- 3) l'ammontare complessivo relativo alle componenti di cui al precedente punto a3) viene ripartito fra tutti i clienti finali in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dalla RIU misurati sul punto di connessione interno alla RIU (viene escluso da tale ripartizione il soggetto responsabile della RIU se non è titolare di un punto di prelievo interno alla RIU);
- 4) l'ammontare relativo alle componenti di cui alle precedenti lettere a4) e a5), è già calcolato in relazione al singolo cliente e ad esso applicato.

La ripartizione delle componenti tariffarie connesse alla regolazione del servizio di trasporto dovrebbe essere effettuata dall'impresa distributrice alla cui rete è connessa la RIU o, nel caso di connessione diretta alla RTN, dall'impresa distributrice competente sul territorio su cui insiste il punto di connessione della RIU alla RTN e da essa comunicata alle singole società di vendita fornitrici di energia dei singoli clienti finali.

S32. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in relazione a quanto esposto nel presente paragrafo? Perché?

³³ Sono esclusi dalla regolazione di queste componenti i contratti di trasporto in prelievo relativi all'alimentazione dei sistemi ausiliari degli impianti di produzione presenti nella RIU per i quali è stata presentata la certificazione asseverata da perizia indipendente di cui all'articolo 19 del TIT.